SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142º — Numero 287

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 11 dicembre 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

Agenzia delle entrate

Agenzia del demanio

Autorità per l'energia elettrica e il gas

CIRCOLARI

Cassa depositi e prestiti

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 261

CAMERA DEI DEPUTATI

Rendiconti dei partiti e movimenti politici per l'esercizio 2000 (art. 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2).

01A11428

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 262

Autorità di bacino interregionale del fiume Sele

DECRETO 30 ottobre 2001.

Piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico.

01A12942

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 28 novembre 2001, n. **426.**

Misure contro la violenza nello sport e il doping. Istituzione del Museo dello sport italiano.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È autorizzata la spesa di lire 5,5 miliardi per l'anno 2002, per la realizzazione di progetti diretti alla informazione e sensibilizzazione in materia di contrasto alla violenza nello sport e al doping, nonché all'istituzione del Museo dello sport italiano. Per le spese di funzionamento del Museo dello sport italiano è autorizzata la spesa nel limite massimo di lire 500 milioni annue a decorrere dal 2002. Con appositi regolamenti del Ministro per i beni e le attività culturali, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti i Ministri competenti, sono disciplinate le modalità di attuazione della presente legge nonché la ripartizione delle risorse necessarie.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 6 miliardi per l'anno 2002 e 500 milioni a decorrere dal 2003, si provvede quanto a lire 6 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali, e quanto a lire 500 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 novembre 2001

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 681):

Presentato dal sen. ASCIUTTI ed altri il 26 settembre 2001.

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione), in sede deliberante, il 26 settembre 2001 con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 7ª commissione e approvato il 27 settembre 2001 in un testo unificato con l'atto n. 682 (PAGANO ed altri).

Camera dei deputati (atto n. 1687):

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede referente, l'8 ottobre 2001 con pareri delle commissioni I, II, V e XII.

Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il 16 ottobre 2001.

Assegnato nuovamente alla VII commissione, in sede legislativa, il 6 novembre 2001.

Esaminato dalla VII commissione, in sede legislativa, il 13 novembre 2001 e approvato il 14 novembre 2001.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

— Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

01G0487

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 2001, n. **427.**

Regolamento recante proroga del termine di cui all'articolo 11 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, concernente l'installazione degli apparecchi misuratori fiscali e delle biglietterie automatizzate idonei all'emissione dei titoli di accesso per la certificazione dei corrispettivi relativi ai settori dello spettacolo e dell'intrattenimento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, ed in particolare l'articolo 74-*quater* inserito dall'articolo 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sugli spettacoli, ed in particolare l'articolo 15, come sostituito dall'articolo 10 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, recante norme per la semplificazione degli adempimenti di certificazione dei corrispettivi;

Visto l'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, concernente la disciplina delle opzioni in materia d'imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette;

Visti gli articoli 10 e 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, d'attuazione della legge 3 agosto 1998, n. 288, recante delega al Governo per la revisione della disciplina concernente l'imposta sugli spettacoli;

Visto il regolamento, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, recante disposizioni per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia d'imposta sugli intrattenimenti;

Visti i regolamenti, emanati con i decreti del Presidente della Repubblica 19 giugno 2000, n. 177, e 29 dicembre 2000, n. 416, recanti la proroga del termine di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi nell'adunanza dell'8 ottobre 2001;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 ottobre 2001;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Proroga dei termini

1. Il termine per l'installazione degli apparecchi misuratori fiscali o delle biglietterie automatizzate idonei all'emissione dei titoli d'accesso, di cui all'articolo 11 del regolamento recante norme per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia d'imposta sugli intrattenimenti, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, è prorogato al 1° luglio 2002.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 novembre 2001

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 172

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art, 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il testo dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, è riportato nelle note all'art. 1.

Note alle premesse:

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si trascrive il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari generali.».

— Si trascrive il testo dell'art. 74-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante: «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto», inserito dall'art. 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60:

«Art. 74-*quater (Disposizioni per le attività spettacolistiche).* — 1. Le prestazioni di servizi indicate nella tabella *C* allegata al presente decreto, incluse le operazioni ad esse accessorie, salvo quanto stabilito al comma 5, si considerano effettuate nel momento in cui ha inizio l'esecuzione delle manifestazioni, ad eccezione delle operazioni eseguite in abbonamento per le quali l'imposta è dovuta all'atto del pagamento del corrispettivo.

2. Per le operazioni di cui al comma 1 le imprese assolvono gli obblighi di certificazione dei corrispettivi con il rilascio di un titolo di accesso emesso mediante apparecchi misuratori fiscali ovvero mediante biglietterie automatizzate nel rispetto della disciplina di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Il partecipante deve conservare il titolo di accesso per tutto il tempo in cui si trattiene nel luogo in cui si svolge la manifestazione spettacolistica. Dal titolo di accesso deve risultare la natura dell'attività spettacolistica, la data e l'ora dell'evento, la tipologia, il prezzo ed ogni altro elemento identificativo delle attività di spettacolo e di quelle ad esso accessorie. I titoli di accesso possono essere emessi mediante sistemi elettronici centralizzati gestiti anche da terzi. Il Ministero delle finanze con proprio decreto stabilisce le caratteristiche tecniche, i criteri e le modalità per l'emissione dei titoli di accesso.

4. Per le attività di cui alla tabella *C* organizzate in modo saltuario od occasionale, deve essere data preventiva comunicazione delle manifestazioni programmate al concessionario di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, competente in relazione al luogo in cui si svolge la manifestazione.

5. I soggetti che effettuano spettacoli viaggianti, nonché quelli che svolgono le altre attività di cui alla tabella *C* allegata al presente decreto che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a cinquanta milioni di lire, determinano la base imponibile nella misura del 50 per cento dell'ammontare complessivo dei corrispettivi riscossi, con totale indetraibilità dell'imposta assolta sugli acquisti, con esclusione delle associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni proloco e le associazioni senza scopo di lucro che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398. Gli adempimenti contabili previsti per i suddetti soggetti sono disciplinati con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. È data facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442; l'opzione ha effetto fino a quando non è revocata ed è comunque vincolante per un quinquennio.

6. Per le attività indicate nella tabella *C*, nonché per le attività svolte dai soggetti che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e per gli intrattenimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, il concessionario di cui all'art. 17 del medesimo decreto coopera, ai sensi dell'art. 52, con gli uffici delle entrate anche attraverso il controllo contestuale delle modalità di svolgimento delle manifestazioni, ivi compresa l'emissione, la vendita e la prevendita dei titoli d'ingresso, nonché delle prestazioni di servizi accessori, al fine di acquisire e reperire elementi utili all'accertamento dell'imposta ed alla repressione delle violazioni procedendo di propria iniziativa o su richiesta dei competenti uffici dell'amministrazione finanziaria alle operazioni di accesso, ispezione e verifica secondo le norme e con le facoltà di cui all'art. 52, trasmettendo agli uffici stessi i relativi processi verbali di constatazione. Si rendono applicabili le norme di coordinamento di cui all'art. 63, commi secondo e terzo. Le facoltà di cui all'art. 52 sono esercitate dal personale del concessionario di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, con rapporto professionale esclusivo, previamente individuato in base al possesso di una adeguata qualificazione e inserito in apposito elenco comunicato al Ministero delle finanze. A tal fine, con decreto del Ministero delle finanze sono stabilite le modalità per la fornitura dei dati tra gli esercenti le manifestazioni spettacolistiche, il Ministero per i beni e le attività culturali il concessionario di cui al predetto art. 17 del decreto n. 640 del 1972 e l'anagrafe tributaria. Si applicano altresì le disposizioni di cui agli articoli 18, 22 e 37 dello stesso decreto n. 640 del 1972.».

— Si trascrive il testo dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, recante: «Imposta sugli spettacoli», come sostituito dall'art. 10 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60.

«Art. 15 *(Semplificazione degli adempimenti dei contribuenti).* — 1. Per quanto riguarda gli adempimenti contabili previsti per i soggetti d'imposta di cui all'art. 2, nonché per le modalità ed i termini di pagamento dell'imposta liquidata ai sensi degli articoli precedenti si applica l'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

— Per opportuna conoscenza si precisa che, ai sensi dell'art. 2 (Soggetti d'imposta) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640. «È soggetto d'imposta chiunque organizza gli intrattenimenti e le altre attività di cui alla tariffa allegata al presente decreto ovvero esercita case da gioco.

Nei casi in cui l'esercizio di case da gioco è riservato per legge ad un ente pubblico, questi è soggetto d'imposta anche se ne delega ad altri la gestione.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, recante norme per la semplificazione degli adempimenti di certificazione dei corrispettivi, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1997.

— Si trascrive, inoltre, il testo dell'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662:

«136. Al fine della razionalizzazione e della tempestiva semplificazione delle procedure di attuazione delle norme tributarie, gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti sono disciplinati con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto dell'adozione di nuove tecnologie per il trattamento e la conservazione delle informazioni e del progressivo sviluppo degli studi di settore.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 23 dicembre 1997.

— L'art. 10 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, recante: «Istituzione dell'imposta sugli intrattenimenti, in attuazione della legge 3 agosto 1998, n. 288, nonché modifiche alla disciplina dell'imposta sugli spettacoli di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e n. 633, relativamente al settore dello spettacolo, degli intrattenimenti e dei giochi, ha sostituito l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.

— L'art. 18 dello stesso decreto legislativo ha introdotto, dopo l'art. 74-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'art. 74-*quater* (Disposizioni per le attività spettacolistiche).

— Per il testo degli articoli 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640/1972 e 74-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972 vedi sopra.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, recante: «Norme per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, in materia di imposta sugli intrattenimenti», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18 febbraio 2000.

— Il decreto del Presidente della Repubblica n. 177 del 19 giugno 2000 recante proroga del termine di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, in materia di semplificazione degli adempimenti relativi all'imposta sugli intrattenimenti, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 2000.

— Il decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 29 dicembre 2000 recante norme di proroga del termine stabilito dall'art. 11 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, per l'installazione degli apparecchi misuratori fiscali e delle biglietterie automatizzate idonei all'emissione dei titoli di accesso per la certificazione dei corrispettivi relativi ai settori dello spettacolo e dell'intrattenimento, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 2001.

Nota all'art. 1:

— Si trascrive il testo dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, recante norme per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia di imposta sugli intrattenimenti:

«Art. 11 *(Disposizioni transitorie e decorrenza).* — 1. I soggetti di cui all'art. 74-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelli previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo n. 60 del 1999, qualora alla data del 1° gennaio 2000 non siano dotati degli appositi apparecchi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate, emettono i titoli di accesso a partire dal giorno dell'installazione dell'apparecchio da effettuare, in ogni caso, entro il 1° ottobre 2001. In tale periodo certificano i corrispettivi mediante rilascio della ricevuta fiscale di cui all'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, o dello scontrino fiscale manuale o prestampato a tagli fissi di cui al decreto del Ministro delle finanze 30 marzo 1992, ovvero dei biglietti recanti il contrassegno del concessionario di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972 e la numerazione progressiva, provvedono ai corrispondenti adempimenti contabili previsti dai decreti del Presidente della Repubblica n. 633 e n. 640 del 1972.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai rapporti posti in essere a decorrere dal 1° gennaio 2000. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare».

01G0485

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Conversano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999 sono stati eletti il consiglio comunale di Conversano (Bari) ed il sindaco nella persona del dott. Vitantonio Bonasora;

Considerato che, in data 2 ottobre 2001, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Conversano (Bari) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Antonia Bellomo è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 29 novembre 2001

CIAMPI

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Conversano (Bari) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Vitantonio Bonasora.

Il citato amministratore, in data 2 ottobre 2001, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Bari ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 108/13.2/EE.LL. del 23 ottobre 2001, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Conversano (Bari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Antonia Bellomo.

Roma, 23 novembre 2001

Il Ministro dell'interno: SCAJOLA

01A13118

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Lucera e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Lucera (Foggia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 29 novembre 1998, è composto dal sindaco e da trenta membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da sedici consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Lucera (Foggia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Vincenzo Madonna è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 29 novembre 2001

CIAMPI

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Lucera (Foggia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 29 novembre 1998, composto dal sindaco e da trenta consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sedici componenti del corpo consiliare, acquisite al protocollo dell'ente in data 29 ottobre 2001.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Foggia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 3072.13.4/Gab. del 31 ottobre 2001, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Lucera (Foggia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Vincenzo Madonna.

Roma, 23 novembre 2001

Il Ministro dell'interno: SCAJOLA

01A13135

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 2001.

Accettazione delle dimissioni rassegnate dell'on. prof. Carlo Taormina, deputato al Parlamento, dalla carica di Sottosegretario di Stato all'interno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il proprio decreto in data 12 giugno 2001;

Viste le dimissioni rassegnate dall'on. prof. Carlo Taormina, deputato al Parlamento, della carica di Sottosegretario di Stato all'Interno;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno;

Decreta:

Sono accettate le dimissioni rassegnate dall'on. prof. Carlo Taormina, deputato al Parlamento, dalla carica di Sottosegretario di Stato all'interno.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Lisbona, Ambasciata d'Italia, addì 5 dicembre 2001

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2001
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 14, foglio n. 59

01A13170

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 ottobre 2001.

Adempimenti relativi alle opere pubbliche commissariate, inserite negli elenchi di cui all'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 maggio, 22 maggio, 4 luglio e 5 dicembre 1997, 9 marzo e 16 ottobre 1998, 22 settembre e 15 dicembre 1999 e 19 luglio 2000 contenenti, rispettivamente, il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, il sesto, il settimo, l'ottavo ed il nono elenco delle opere e dei lavori in attuazione della suddetta disposizione;

Considerato che si deve procedere all'espunzione dagli elenchi allegati ai rispettivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, delle opere elencate nella tabella *A*, allegata al presente decreto, i cui lavori sono stati ripresi a seguito delle iniziative assunte dai commissari straordinari designati, come documentato dalle relazioni finali acquisite in atti;

Considerato altresì che si deve procedere all'espunzione dagli elenchi allegati ai rispettivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri delle opere individuate nella tabella *B*, per le quali non si rende più necessario il commissariamento in quanto alla loro realizzazione provvedono le stazioni appaltanti con procedure ordinarie.

Considerato che si deve procedere all'espunzione dell'opera indicata nella tabella *C* perché, per sopravvenute diverse esigenze dell'amministrazione committente, l'opera stessa non è realizzabile;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Per i motivi indicati nelle premesse sono espunte dagli elenchi di cui ai rispettivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, le opere indicate nelle tabelle *A*, *B*, *C*, allegate al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2001

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
LETTA

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
LUNARDI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2001
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 13, foglio n. 257

TABELLA *A*

OPERE RIAVVIATE A CURA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

n. rifer. Opera	1° elenco - allegato al DPCM 14 maggio 1997 (GU 6 giugno 1997)
1	Nuova sede comando di zona e legione della Guardia di finanza L'Aquila.
2	S.S. 80 - Costruzione di una variante tra Teramo e Giulianova, lotto 0 Teramo Bellante - Castellato.
25	Ristrutturazione e completamento del palazzo ex aeronautica da adibire a sede del Comando G. di F. Palermo.

n. rifer. Opera	2° elenco - allegato al DPCM 22 maggio 1997 (GU 6 giugno 1997)
20	P.S. 29/313 Acquedotto Campania occidentale comune di Cassino (FR)
21	P.S. 29/280 Schema idrico Colli Albani pozzi di Amaseno (FR), P.S. 29/281 pozzi di Terracina, P.S. 29/282 pozzi di Sezze.
14	P.S. 29/253 - Acquedotto del Calore VII lotto Chiusano S. Domenico.

n. rifer. Opera	3° elenco - allegato al DPCM 4 luglio 1997 (GU 24 luglio 1997)
21	Completamento autostazione cittadina di Avellino.

n. rifer. Opera	4° elenco - allegato al DPCM 5 dicembre 1997 (GU 13 dicembre 1997)
5	Costruzione della nuova sede della questura e della sezione di polizia stradale di Frosinone.

TABELLA *B*

OPERE ESPUNTE PERCHÉ IN CORSO DI REALIZZAZIONE A CURA DELLE STAZIONI APPALTANTI CON PROCEDURE ORDINARIE

n. rifer. Opera	2° elenco - allegato al DPCM 22 maggio 1997 (GU 6 giugno 1997)
1	Risanamento del canale principale dell'acquedotto pugliese opere di alimentazione alternativa in agro di Andria e Atella - Prov. di Potenza e Bari.

n. rifer. Opera	3° elenco - allegato al DPCM 4 luglio 1997 (GU 24 luglio 1997)
11	Realizzazione del sistema integrato dei parcheggi per l'accesso ai Sassi - parcheggio via Gramsci - Matera.
20	Costruzione alloggi di E.R.P. nel comune di Centola (SA).
22	Costruzione alloggi di E.R.P. nel comune di Battipaglia (SA).

n. rifer. Opera	4° elenco - allegato al DPCM 5 dicembre 1997 (GU 13 dicembre 1997)
16	Costruzione diga sul fiume Alaco a Mamone.

TABELLA *C*

OPERA ESPUNTA PERCHÉ NON PIÙ REALIZZABILE PER MUTATE ESIGENZE DELL'AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE

n. rifer. Opera	4° elenco - allegato al DPCM 5 dicembre 1997 (GU 13 dicembre 1997)
8	Edificio scolastico di 26 aule in contrada Catania Olivastro - Gela.

01A13113

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 20 novembre 2001.

Riconoscimento al sig. Velasco Ramirez Antonio di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di dottore commercialista.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Velasco Ramirez Antonio nato il 2 ottobre 1973 a Montilla, cittadino spagnolo, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale spagnolo di economista ai fini dell'accesso all'albo e dell'esercizio della professione di dottore commercialista in Italia;

Preso atto che è in possesso del titolo accademico licenciado en economia plan 93 conseguito presso l'Universidad de Sevilla nel mese di maggio 2000;

Considerato che risulta iscritto al Colegio di economistas de Sevilla, come attestato dal relativo certificato in data 24 ottobre 2000;

Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di dottore commercialista e quella di cui è in possesso l'istante;

Visto il parere espresso dal rappresentante del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti con nota del 19 settembre 2001;

Visto l'art. 12, comma 8 del decreto legislativo n. 115/1992;

Ritenuto pertanto che ricorre l'ipotesi di cui all'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Velasco Ramirez Antonio, nato il 2 ottobre 1973 a Montilla, cittadino spagnolo, è riconosciuto il titolo professionale di economista quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) diritto commerciale; 2) revisione contabile; 3) nozioni di diritto tributario italiano.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'una e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 20 novembre 2001

Il capo del Dipartimento: TATOZZI

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) All'esame orale il candidato potrà accedere solo se abbia superato con successo la prova scritta.

c) La commissione rilascia certificazione all'interessato dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti.

01A13036

DECRETO 22 novembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Scumaci Sabrina di titoli accademico-professionale esteri quali titoli abilitanti per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Scumaci Sabrina nata a Bolzano il 14 novembre 1966, cittadina italiana, diretta ad ottenere il riconoscimento, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, ai fini dell'accesso all'albo e dell'esercizio della professione di psicologo;

Considerato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di magistra der philosophie nel febbraio 1999 presso l'Università di Vienna, facoltà delle scienze fondamentali e integrative, riconosciuto come equipollente alla laurea italiana in psicologia dall'Università degli studi di Padova nel maggio 2000;

Considerato che la richiedente è in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo clinico e di psicologo sanitario dal settembre 2000, come documentato dai certificati di iscrizione nei previsti elenchi tenuti presso il bundesministerium fur soziale sicherheit und generationen di Vienna;

Considerato inoltre che ha dimostrato di aver maturato esperienza professionale nel campo per cui chiede il riconoscimento;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 25 settembre 2001;

Visto il parere scritto dal rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;

Ritenuto pertanto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo in Italia, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Scumaci Sabrina, nata a Bolzano il 14 novembre 1966, cittadina italiana, sono riconosciuti i titoli denominati in premessa quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo degli psicologi e per l'esercizio di detta professione in Italia.

Roma, 22 novembre 2001

Il capo del Dipartimento: TATOZZI

01A13035

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 29 novembre 2001.

Delega di funzioni al Sottosegretario di Stato on. Maria Teresa Giovanna Armosino.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, e successive modificazioni ed integrazioni, recante le attribuzioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sull'articolazione organizzativa e le dotazioni organiche dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 2001, n. 107, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle finanze;

Visto, l'art. 20, comma 4, secondo periodo, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 107 del 2001, secondo cui fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo n. 300 del 1999, relativi al Ministero dell'economia e delle finanze, continuano a trovare applicazione le vigenti disposizioni che disciplinano, rispettivamente, l'organizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministero delle finanze, nonché quelle concernenti gli uffici di diretta collaborazione ed alle dirette dipendenze dei Ministri preposti ai medesimi dicasteri.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2001, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2001 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 19, con il quale l'on. prof. Giulio Tremonti è stato nominato Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 2001, registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2001 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 225, con il quale l'on. Maria Teresa Giovanna Armosino è stata nominata Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuta la necessità di determinare i compiti da delegare al predetto Sottosegretario di Stato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Sottosegretario di Stato, on. Maria Teresa Giovanna Armosino, è delegato a rispondere, per le materie di competenza, in coerenza con gli indirizzi del Ministro, alle interrogazioni a risposta scritta nonché ad intervenire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a rispo-

sta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari, secondo le direttive del Ministro.

2. In linea di massima gli impegni parlamentari del Sottosegretario corrisponderanno alle deleghe.

3. Inoltre è delegato in via prioritaria a seguire i lavori, in sede consultiva, della commissione bilancio del Senato e, in seno alla stessa commissione, i lavori della sottocommissione pareri.

Art. 2.

1. Il Sottosegretario di Stato, on. Maria Teresa Giovanna Armosino, è delegato a trattare le materie sottoindicate:

a) le questioni, rientranti nelle competenze dell'Agenzia del demanio, attinenti all'amministrazione dei beni immobili dello Stato, ivi incluse quelle relative alla razionalizzazione e valorizzazione del loro impiego, allo sviluppo del sistema informativo, alla gestione dei programmi di vendita, provvista, utilizzo e manutenzione;

b) le questioni attinenti alla privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico;

c) le questioni attinenti al catasto, ai servizi geotopocartografici ed alle conservatorie dei registri immobiliari, nonché ai relativi rapporti con gli enti locali e con le associazioni degli stessi;

d) le questioni concernenti il contenzioso valutario e l'attività svolta per contrastare il riciclaggio;

e) le questioni concernenti la gestione delle risorse necessarie per il funzionamento delle commissioni tributarie e del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

2. L'on. Armosino tratterà, inoltre, in stretto raccordo con le direttive del Ministro, questioni relative al sistema creditizio e finanziario, ai mercati finanziari ed ai relativi operatori, nonché alla vigilanza su enti pubblici operanti nei settori di competenza del Dipartimento del tesoro.

Art. 3.

1. La specificazione di materie e di impegni di cui agli articoli 1 e 2 è destinata a subire variazioni ogni qualvolta, per sovrapposizione di impegni o altre cause, la rappresentanza del Ministro in Parlamento dovrà essere assicurata da altro Sottosegretario.

Art. 4.

1. Il Sottosegretario di Stato on. Maria Teresa Giovanna Armosino è delegato a firmare gli atti relativi alle materie indicate alle lettere *a), b)* e *c)* del comma 1 dell'art. 2, nonché ai servizi appresso indicati, nei casi in cui gli atti stessi siano attribuiti alla competenza del Ministro:

a) Dipartimento del tesoro, relativamente:

alla Direzione IV, con riferimento al sistema creditizio (escluse le fondazioni bancarie) e finanziario;

alla Direzione V, con riferimento al contenzioso valutano ed all'attività svolta per contrastare il riciclaggio.

b) Dipartimento per le politiche fiscali, relativamente:

all'ufficio amministrazione delle risorse, con riferimento all'attività di supporto per il funzionamento del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria e delle commissioni tributarie.

2. Il Sottosegretario di Stato on. Maria Teresa Giovanna Armosino è delegato a firmare i decreti previsti dall'art. 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con legge 23 novembre 2001, n.410.

Art. 5.

1. Non sono compresi nella delega di cui al precedente articolo, oltre agli atti espressamente riservati alla firma del Ministro o dei dirigenti da leggi o regolamenti, quelli appresso indicati:

a) gli atti e i provvedimenti che implichino una determinazione di particolare importanza politica, amministrativa o economica; i programmi, gli atti, i provvedimenti amministrativi connessi alle direttive di ordine generale; gli atti inerenti alle modificazioni dell'ordinamento delle attribuzioni dei dipartimenti, nonché degli enti o società sottoposti a controllo o vigilanza del Ministro; tutti gli atti da sottoporre al Consiglio dei Ministri e ai Comitati interministeriali;

b) i decreti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria e straordinaria e di controllo degli enti o società sottoposti a controllo o vigilanza del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché le nomine e le designazioni, previste da disposizioni legislative, di rappresentanti del Ministero in seno ad enti, società, collegi, commissioni e comitati, così come le proposte e gli atti comunque concernenti enti contemplati dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14;

c) gli atti relativi alla costituzione di commissioni e di comitati istituiti o promossi dal Ministro, fatta eccezione per gli atti concernenti la costituzione delle commissioni di sorveglianza e di quelle per lo scarto degli atti di archivio, di cui agli articoli 25 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854;

d) gli atti inerenti alle funzioni istituzionali svolte nei confronti di altre amministrazioni dello Stato, quando esse comportino accreditamento di funzionari o definitive contestazioni di pubblica finanza;

e) la valutazione, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, sulle prestazioni svolte dai dirigenti preposti ai centri di responsabilità sulla base degli elementi forniti dall'organo di valutazione e controllo strategico e, ai sensi dell'art. 6 dello stesso decreto legislativo, sui risultati delle analisi effettuate annualmente dal medesimo organo di controllo sul conseguimento degli obiettivi operativi fissati dall'organo di direzione politica;

f) le determinazioni sulle relazioni dei responsabili degli uffici sono tenuti a sottoporre al Ministro per le questioni che presuppongono le risoluzioni di tematiche di rilievo generale o il coordinamento delle attività tra dipartimenti del Ministero;

g) gli atti relativi alle nomine ed alle promozioni, nonché le decisioni sui giudizi disciplinari riguardanti i funzionari appartenenti a qualifiche dirigenziali;

h) le assegnazioni finanziarie ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

i) i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari del Governo, nonché le risposte agli organi di controllo sui provvedimenti del Ministro;

j) l'adozione degli atti amministrativi generali inerenti alle materie di cui agli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Art. 6.

1. Al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto provvede l'ufficio di Gabinetto cui devono essere inviati tutti i provvedimenti per la firma del Ministro o dei Sottosegretari delegati.

Art. 7.

1. La delega al Sottosegretario di Stato è estesa, in caso di assenza o impedimento del Ministro, anche agli atti espressamente esclusi, indicati nel presente articolo, quando i medesimi rivestano carattere di assoluta urgenza e improrogabilità e non siano per legge riservati alla competenza esclusiva del Ministro.

2. Il Ministro può avocare alla propria firma singoli atti compresi nelle materie delegate e rispondere alle interrogazioni parlamentari scritte ed orali.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione.

Roma, 29 novembre 2001

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 206

01A13055

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 31 ottobre 2001.

Autorizzazione all'azienda sanitaria locale n. 4 di l'Aquila ad espletare le attività di trapianto di rene-pancreas, da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA TUTELA DELLA SALUTE UMANA, DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI - DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE - UFFICIO XIII

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'Azienda sanitaria locale n. 4 di l'Aquila, in data 18 giugno 2001, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di rene-pancreas, da cadavere a scopo terapeutico, presso il Presidio ospedaliero «S. Salvatore» di Coppito.

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità in data 7 agosto 2000, in esito agli accertamenti tecnici effettuati, presso le strutture relative alle attività di trapianto di rene;

Visto il decreto ministeriale del 9 ottobre 2000 di autorizzazione al trapianto di rene da cadavere, presso il Presidio ospedaliero «S. Salvatore» di Coppito.

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità che dispone, in via provvisoria in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Viste le ordinanze 31 gennaio 2000, 26 luglio 2000 e 1° marzo 2001 del Ministro della sanità, nonché l'ordinanza 8 agosto 2001 del Ministro della salute che prorogano ulteriormente l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;

Ritenuto, in conformità alle disposizioni recate dall'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità, convalidate dalle precitate ordinanze, di limitare la validità temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la regione Abruzzo adotterà ai sensi dell'art. 16, comma 1, legge 1° aprile 1999, n. 91;

Decreta:

Art. 1.

L'Azienda sanitaria locale n. 4 di l'Aquila, è autorizzata all'espletamento delle attività di trapianto di rene-pancreas, da cadavere a scopo terapeutico, prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di rene-pancreas debbono essere eseguite presso il blocco operatorio del Presidio ospedaliero «S. Salvatore» di Coppito dell'Azienda sanitaria locale n. 4 di l'Aquila.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di rene-pancreas debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Famulari prof. Antonio - Dirigente medico secondo livello - Cattedra di chirurgia sostitutiva e dei trapianti d'organo - Università degli studi di l'Aquila - U.O. Trapianti d'organo - ASL n. 4 - L'Aquila;

Verzaro dott. Roberto - Dirigente primo livello - Cattedra di chirurgia sostitutiva e dei trapianti d'organo - Università degli studi di l'Aquila - U.O. Trapianti d'organo - A.S.L. n. 4 - L'Aquila;

De Simone dott. Paolo - Dirigente primo livello - U.O. Trapianti d'organo - A.S.L. n. 4 - L'Aquila;

Martini prof. Ettore - Dirigente secondo livello - Divisione di urologia - A.S.L. n. 4 - L'Aquila;

Andreassi dott. Paolo - Dirigente primo livello - Divisione di urologia - A.S.L. n. 4 - L'Aquila;

Di Pasquale dott. Boris - Dirigente primo livello - Divisione di urologia - A.S.L. n. 4 - L'Aquila;

Di Clemente dott. Luigi - Dirigente primo livello - Divisione di urologia - A.S.L. n. 4 - L'Aquila.

Art. 4.

Il presente decreto ha validità fino a quando la regione Abruzzo non adotterà le determinazioni di competenza ai sensi dell'art. 16, comma 1, legge 1° aprile 1999, n. 91, e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

Il direttore generale dell'Azienda sanitaria locale n. 4 di l'Aquila è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2001

Il dirigente responsabile: BALLACCI

01A13096

DECRETO 15 novembre 2001.

Modifica degli stampati di specialità medicinali contenenti retinoidi per uso topico.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente il riordinamento del Ministero della sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196, concernente il regolamento per il riordinamento del Ministero della sanità, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1996, n. 518;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704, concernente il regolamento recante norme sull'individuazione degli uffici centrali e periferici di livello dirigenziale del Ministero della sanità;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sentito il parere della sottocommissione di farmacovigilanza reso nella riunione del 7 novembre 2001, con il quale si approvano le modifiche degli stampati relativi ai medicinali contenenti come principio attivo retinoidi per uso topico;

Ritenuto a tutela della salute pubblica dover provvedere a modificare gli stampati delle specialità a base di retinoidi per uso topico;

Decreta:

Art. 1.

1. È fatto obbligo a tutte le aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali, autorizzate con procedura di autorizzazione di tipo nazionale, contenenti come principio attivo retinoidi per uso topico, di integrare gli stampati secondo quanto indicato nell'allegato 1 che costituisce parte del presente decreto.

2. Le modifiche di cui al comma 1, che costituiscono parte del decreto di autorizzazione rilasciato per ciascuna specialità medicinale, dovranno essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto e per il foglio illustrativo a partire dal primo lotto prodotto successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Gli stampati delle specialità medicinali contenenti come principio attivo retinoidi per uso topico autorizzate con procedura nazionale successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dovranno riportare anche quanto indicato nell'allegato 1 del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2001

Il dirigente generale: MARTINI

ALLEGATO 1

4.4 *Speciali avvertenze e precauzioni per l'uso.*

Le donne in età fertile devono essere informate del potenziale rischio e adottare adeguate misure di controllo della fertilità.

4.6 *Gravidanza e allattamento.*

Uso in gravidanza.

I retinoidi, se assunti per bocca durante la gravidanza, possono determinare gravi alterazioni fetali. Non è sufficientemente noto se

anche l'applicazione locale possa essere dannosa per lo sviluppo del feto. Nell'uomo, nonostante alcuni studi rassicuranti, sono stati segnalati rari casi di malformazioni a seguito di applicazione topica di retinoidi durante la gravidanza. Nei modelli animali di laboratorio, con dosaggi molto elevati, sono stati osservati difetti dell'ossificazione . Il significato di queste osservazioni è dubbio, non è dimostrata una relazione di causa-effetto ma neppure una ragionevole sicurezza. Suggeriscono, quindi, e comunque, comportamenti di prudenza e cautela.

Pertanto il prodotto non deve essere utilizzato durante la gravidanza accertata o presunta e le donne in età fertile devono essere informate del potenziale rischio al fine di adottare idonee misure di controllo della fertilità e di interrompere il prodotto per almeno un ciclo mestruale prima di programmare una gravidanza.

01A13038

DECRETO 15 novembre 2001.

Modifica degli stampati di specialità medicinali contenenti nitrati organici.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA - UFFICIO DI FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente il riordinamento del Ministero della sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196, concernente il regolamento per il riordinamento del Ministero della sanità, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1996, n. 518;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704, concernente il Regolamento recante norme sull'individuazione degli uffici centrali e periferici di livello dirigenziale del Ministero della sanità;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sentito il parere della Sottocommissione di farmacovigilanza e della Commissione unica del farmaco reso nella riunione del 24 ottobre 2001 con i quali si approvano le modifiche degli stampati relativi ai medicinali contenenti come principio attivo nitrati organici;

Ritenuto a tutela della salute pubblica dover provvedere a modificare gli stampati delle specialità a base di nitrati organici;

Decreta:

Art. 1.

1. È fatto obbligo a tutte le aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali, autorizzate con procedura di autorizzazione di tipo nazionale, contenenti come principio attivo nitrati organici, di integrare gli stampati secondo quanto indicato nell'allegato 1 che costituisce parte del presente decreto.

2. Le modifiche di cui al comma 1 che costituiscono parte del decreto di autorizzazione rilasciato per ciascuna specialità medicinale - dovranno essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto e per il foglio illustrativo a partire dal primo lotto prodotto successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

3. Gli stampati delle specialità medicinali contenenti come principio attivo nitrati organici, autorizzate con procedura nazionale successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dovranno riportare anche quanto indicato nell'allegato 1 del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2001

Il dirigente generale: MARTINI

ALLEGATO 1

Controindicazioni.

Il sildenafil potenzia gli effetti ipotensivi dei nitrati e, pertanto, la sua co-somministrazione con nitrati organici è controindicata (vedere paragrafo interazioni).

Interazioni.

La co-somministrazione di sildenafil potenzia l'effetto ipotensivo dei nitrati organici (vedere paragrafo controindicazioni).

01A13037

DECRETO 28 novembre 2001.

Autorizzazione all'I.R.C.C.S. Policlinico «San Matteo» di Pavia ad includere sanitari nell'équipe autorizzata ad espletare le attività di trapianto di cuore e cuore-polmone da cadavere a scopo terapeutico di cui al decreto ministeriale 16 giugno 2000.

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA TUTELA DELLA SALUTE UMANA, DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI - DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE

Visto il decreto ministeriale del 16 giugno 2000, con il quale l'I.R.C.C.S. Policlinico «San Matteo» di Pavia e stato autorizzato ad espletare attività di trapianto di cuore e cuore-polmone da cadavere, a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal commissario straordinario dell'I.R.C.C.S. Policlinico «San Matteo» di Pavia in data 19 ottobre 2001, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'inclusione di tre sanitari nell'equipe già autorizzata all'espletamento delle predette attività, con il sopracitato decreto ministeriale;

Considerato che in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere, a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 novembre 1994, n. 694, che approva, il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità che ha disposto, in via provvisoria, in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Vista l'ordinanza 8 agosto 2001 del Ministro della salute nonché le ordinanze in data 31 gennaio 2000, 26 luglio 2000 e 1° marzo 2001 del Ministro della sanità, che prorogano ulteriormente l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;

Ritenuto, in conformità alle disposizioni recate dalla ordinanza 1° giugno 1999, convalidate dalle precitate ordinanze ministeriali, di limitare la validità temporale dell'autorizzazione, fino alle determinazioni che la regione Lombardia adotterà, ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91;

Decreta:

Art. 1.

L'I.R.C.C.S. Policlinico «San Matteo» di Pavia, è autorizzato ad includere nell'équipe responsabile delle attività di trapianto di cuore e cuore-polmone da cadavere, a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale del 16 giugno 2000, i seguenti sanitari:

De Siena dott.ssa Paolo Maria, dirigente medico di primo livello presso la divisione di cardiochirurgia dell'I.R.C.C.S. Policlinico «San Matteo» di Pavia;

Pellegrini dott. Carlo, dirigente medico di primo livello presso la divisione di cardiochirurgia dell'I.R.C.C.S. Policlinico «San Matteo» di Pavia;

Aiello dott. Marco, dirigente medico di primo livello presso la divisione di cardiochirurgia dell'I.R.C.C.S. Policlinico «San Matteo» di Pavia.

Art. 2.

Il commissario straordinario dell'I.R.C.C.S. Policlinico «San Matteo» di Pavia, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 2001

Il dirigente: BALLACCI

01A13097

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 3 ottobre 2001.

Decreto di attuazione dell'art. 39, comma 2, del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, che stabilisce l'ammontare della spesa per il rilascio dei libretti personali di radioprotezione di cui all'allegato XI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, recante l'attuazione della direttiva 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti;

Visto l'allegato XI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000 n. 241, che prevede il rilascio di un libretto personale di radioprotezione da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto l'art. 39 del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, che prevede che le spese relative alle procedure concernenti le attività da effettuarsi da parte delle amministrazioni, e quindi anche per il rilascio del libretto, sono a carico dei soggetti richiedenti non pubblici;

Decreta:

Articolo unico

1. L'importo da corrispondere per il rilascio dei libretti personali di radioprotezione di cui al paragrafo 1 dell'allegato XI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, è di L. 25.000 per ogni libretto rilasciato.

2. Il pagamento della somma di cui al comma 1, viene effettuato mediante versamento presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competente, direttamente ovvero sul conto corrente postale intestato alla sezione medesima, con l'indicazione della causale del versamento e l'imputazione al capo XXVII, capitolo di entrata 3670. La relativa ricevuta va inviata unitamente alla richiesta di rilascio dei libretti.

3. Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 3 ottobre 2001

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6 Lavoro e politiche sociali, foglio n. 345

01A13040

DECRETO 12 novembre 2001.

Scioglimento della cooperativa a r.l. «La Cretagna», in Ferrandina.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI MATERA

Visto l'art. 2544, comma primo, seconda parte, del codice civile, che prevede come le società cooperative che non sono in condizione di raggiungere le scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte dell'autorità governativa;

Atteso che l'autorità governativa per le società cooperative e i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle competenti direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione del 7 aprile 2001, redatto nei confronti della cooperativa a r.l. «La Cretagna», con sede in Ferrandina, nel quale è attestato che la cooperativa medesima ha omesso di depositare i bilanci agli ultimi due esercizi;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative all'adozione del provvedimento di scioglimento senza liquidatore della cooperativa suddetta, espresso in data 18 luglio 2001;

Decreta:

Dalla data del presente decreto la cooperativa a r.l. «La Cretagna», con sede in Ferrandina, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Matera, 12 novembre 2001

Il direttore provinciale: GURRADO

01A13056

DECRETO 12 novembre 2001.

Scioglimento della cooperativa a r.l. «Arci Kids», in Bernalda.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI MATERA

Visto l'art. 2544, comma primo, seconda parte, del codice civile, che prevede come le società cooperative che non sono in condizione di raggiungere lo scopo o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte dall'autorità governativa;

Atteso che l'autorità governativa per le società cooperative e i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio del Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle competenti direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione del 28 febbraio 2001, redatto nei confronti della cooperativa a r.l. «Arci Kids», con sede in Bernalda, nel quale è attestato che la cooperativa medesima ha omesso di depositare i bilanci relativi agli ultimi due esercizi;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative all'adozione del provvedimento di scioglimento senza liquidatore della cooperativa suddetta, espresso in data 18 luglio 2001;

Decreta:

Dalla data del presente decreto la cooperativa a r.l. «Arci Kids», con sede in Bernalda, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Matera, 12 novembre 2001

Il direttore provinciale: GURRADO

01A13057

DECRETO 12 novembre 2001.

Scioglimento della cooperativa a r.l. «CO.GI.T. - Coop. Giovani Tricaricesi», in Tricarico.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI MATERA

Visto l'art. 2544, comma primo, seconda parte, del codice civile, che prevede come le società cooperative che non sono in condizione di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte dall'autorità governativa;

Atteso che l'autorità governativa per le società cooperative e i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle competenti direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione del 19 dicembre 2000, redatto nei confronto della cooperativa a r.l.

«Co.Gi.T. - Coop. Giovani Tricaricesi», con sede in Tricarico, nel quale è attestato che la cooperativa medesima ha omesso di depositare i bilanci relativi agli ultimi due esercizi;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative all'adozione del provvedimento di scioglimento senza liquidatore della cooperativa suddetta, espresso in data 18 luglio 2001;

Decreta:

Dalla data del presente decreto la cooperativa a r.l. «Co.Gi.T. - Coop. Giovani Tricaricesi», con sede in Tricarico, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Matera, 12 novembre 2001

Il direttore provinciale: GURRADO

01A13058

DECRETO 19 novembre 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Editoriale La Ruota», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro, servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nella condizione prevista dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere dal Comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544:

società cooperativa «Editoriale La Ruota», con sede in Roma, costituita con rogito notaio Antonio Famularo, in data 21 marzo 1985, repertorio n. 1681, registro società n. 5128/85, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 28780/210881.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia, ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 19 novembre 2001

Il dirigente: CORSI

01A13083

DECRETO 19 novembre 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Impara l'arte», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro, servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nella condizione prevista dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere dal Comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544:

società cooperativa «Impara l'arte», con sede in Roma, costituita con rogito notaio Giancarlo Giuliano, in data 11 aprile 1986, repertorio n. 23288, registro società n. 5721/86, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 29504/220914.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia, ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 19 novembre 2001

Il dirigente: CORSI

01A13082

DECRETO 19 novembre 2001.

Assegnazione di 48 unità di mobilità lunga per il conferimento dell'azienda ABB SAE S.p.a. alla società ABB Solutions S.p.a.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IMPIEGO - DIV. VI

Visto l'art. 16, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Visto l'art. 1-*septies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto del Ministro del lavoro del 17 giugno 1999, relativo all'attribuzione del contingente delle 6.800 unità da porre in mobilità lunga;

Visto in particolare l'art. 1 del decreto ministeriale sopracitato che assegna alla società ABB SAE S.p.a. quarantotto posti di mobilità lunga;

Visto il verbale di assemblea del 27 ottobre 2000, attestante il conferimento dell'azienda ABB SAE S.p.a. alla ABB Trasmissione e Distribuzione S.p.a.;

Visto il verbale di assemblea del 28 giugno 2001, attestante il conferimento del ramo d'azienda della società ABB Trasmissione & Distribuzione alla ABB Solutions S.p.a.;

Ritenuto per quanto sopra di dover intestare alla società ABB Solutions quarantotto posti di mobilità lunga già assegnati con decreto ministeriale del 17 giugno 1999 alla società ABB SAE S.p.a.;

Decreta:

Alla società ABB Solutions S.p.a. è intestato il numero di 48 unità di mobilità lunga già assegnate con il decreto ministeriale 17 giugno 1999 alla società ABB SAE S.p.a.

Roma, 19 novembre 2001

Il direttore generale: CARLÀ

01A13117

DECRETO 20 novembre 2001.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Edil stampa marchigiana tra giornalisti ed impiegati in genere - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Ancona.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ANCONA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/6;

Visto il mancato deposito dei bilanci relativi agli ultimi due esercizi nonché l'inattività gestionale risultante dalla istruttoria predisposta da questa Direzione che determinano, per la società cooperativa di seguito indicata, le condizioni previste dal già citato dettato civilistico;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza nomina di commissario liquidatore:

società cooperativa edilizia «Edil stampa marchigiana tra giornalisti ed impiegati in genere - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ancona, costituita per rogito notaio dott. Roberto Franci in data 8 agosto 1952, repertorio n. 16268, registro società n. 2732, tribunale di Ancona - B.U.S.C. n. 1/39177.

Ancona, 20 novembre 2001

Il direttore provinciale: FORMENTINI

01A13116

DECRETO 26 novembre 2001.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI LUCCA

Visto l'art. 2544 del codice civile, il quale, nel disciplinare lo scioglimento delle società cooperative per atto d'autorità, dispone che le citate società che non sono in condizioni di conseguire gli scopi per le quali sono state costituite, o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte con provvedimento dell'autorità governativa;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, nella parte in cui prevede lo scioglimento di società cooperative senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto direttoriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996, di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti di società cooperative senza nomina di commissario liquidatore;

Vista la circolare n. 33/96 del 7 marzo 1996 di attuazione del predetto decreto;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative di seguito indicate, dai quali è risultato che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Sentito il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1577, e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi delle sopra citate norme, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

«cooperativa Sociale la Felce» a r.l., con sede in Camporgiano (Lucca), costituita in data 12 giugno 1997 per rogito del notaio Giampiero Petteruti, repertorio n. 59376, registro imprese n. 92821, B.U.S.C. n. 1591/280418;

società cooperativa «Agricola di Massarosa» a r.l., con sede in Massarosa (Lucca), costituita in data 10 giugno 1945 per rogito del notaio Ferruccio Salvi, repertorio n. 1269, registro imprese n. 1570, B.U.S.C. n. 983/162083.

Lucca, 26 novembre 2001

Il direttore provinciale: SARTI

01A13059

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 6 novembre 2001.

Iscrizione di varietà di specie ortive nel relativo registro nazionale delle varietà.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE - DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina dell'attività sementifera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varietà di specie di piante ortive;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2001, con il quale sono attribuite, in via provvisoria, la reggenza degli uffici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 64 del 17 marzo 2001, relativo al regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Considerato che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 18 ottobre 2001 ha espresso parere favorevole all'iscrizione, nei relativi registri, delle varietà indicate nel dispositivo, come risulta dal verbale della riunione stessa;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, le sotto elencate varietà, le cui descrizioni ed i risultati delle prove eseguite sono depositate presso questo Ministero, sono iscritte, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello dell'iscrizione medesima, nei registri delle varietà di specie di piante ortive le cui sementi possono essere certificate in quanto «sementi di base» o «sementi certificate» o controllate in quanto «sementi standard».

Specie	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Cipolla	Flora	S.A.I.S. - Società agricola italiana sementi S.p.a. - Cesena (Forlì-Cesena)
Cipolla	Nevix	Isi sementi S.p.a. - Fidenza (Parma)
Cipolla	Ultra express	La Semiorto sementi S.r.l. - Lavorate di Sarno (Salerno)

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 2001

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

AVVERTENZA:

Provvedimento non registrato alla Corte dei conti in quanto non rientrante nella tipologia degli atti previsti dall'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

01A13086

DECRETO 6 novembre 2001.

Modifica della responsabilità della conservazione in purezza di varietà di specie ortive iscritte nel registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE - DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina dell'attività sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varietà di specie di piante ortive;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2001 con il quale sono attribuite, in via provvisoria, la reggenza degli uffici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 64 del 17 marzo 2001, relativo al regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte nei relativi registri nazionali, ai sensi dell'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, le varietà di specie di piante ortive indicate nel dispositivo per le quali, altresì, sono stati indicati i nominativi dei responsabili della conservazione in purezza;

Viste le richieste degli interessati volte ad ottenere le variazioni di dette responsabilità;

Considerato che la commissione sementi, di cui al citato art. 19 della legge n. 1096/1971, nella riunione del 18 ottobre 2001, ha espresso parere favorevole alla variazione della responsabilità della conservazione in purezza delle varietà indicate nel dispositivo, come risulta dal verbale della riunione stessa;

Decreta:

Art. 1.

1. La responsabilità della conservazione in purezza delle sotto elencate varietà, iscritte nei registri nazionali delle varietà di specie di piante ortive con i decreti a fianco di ciascuna indicati, è trasferita dalla ditta Ortoricerca S.r.l., via Sebastian Altmann 8, 39100 Bolzano alla ditta Blumen S.r.l., Via E. Mattei 2, 29027 Gariga di Podenzano (Piacenza).

SPECIE	VARIETÀ	D.M. iscrizione
Anguria o cocomero	Or Flora	09/01/01
Cetriolo	Or Primizia	09/01/01
Fagiolo nano	Or Arno	24/02/98
Fagiolo nano	Or Borlorosso	24/02/98
Fagiolo nano	Or Marconano	24/02/98
Fava	Or Meraviglia di Natale	23/12/97
Finocchio	Or Maggiolino	13/10/99
Indivia scarola	Or Linda	23/12/97
Lattuga	Or Chiara	04/02/99
Lattuga	Or Ines Resistente	04/02/99
Lattuga	Or Principessa	23/12/97
Lattuga	Or Ros	23/12/97
Lattuga	Or Rosplus	04/02/99
Lattuga	Or Sirte	04/02/99
Melone	Or Delizia	09/01/01
Pomodoro	Or Altedo	01/02/00
Pomodoro	Or Aran	01/02/00
Pomodoro	Or Corno	23/12/97
Pomodoro	Or Early Spring	23/12/97
Pomodoro	Or Gran Borghese	01/02/00
Pomodoro	Or Marzanrosso	04/02/99
Pomodoro	Or Miss Betty	04/02/99
Pomodoro	Or Patataro	09/01/01
Pomodoro	Or Pera d'Abruzzo	24/02/98
Pomodoro	Or Pizzutello	09/01/01
Pomodoro	Or Star	09/01/01

2. La responsabilità della conservazione in purezza delle sotto elencate varietà, iscritte nei registri nazionali delle varietà di specie di piante ortive con i decreti a fianco di ciascuna indicati, è trasferita dalla ditta Four S.r.l., Via Sebastian Altmann 8, 39100 Bolzano alla ditta Blumen S.r.l., Via E. Mattei 2, 29027 Gariga di Podenzano (Piacenza).

SPECIE	VARIETÀ	D.M. iscrizione	D.M. ultimo rinnovo
Anguria o cocomero	Fourseedless	21/02/94	
Cavolfiore	Igloo	20/06/77	16/02/00
Cavolfiore	Romanesco San Giuseppe	03/04/97	16/02/00
Cavolfiore	Toscano precoce 3	22/06/91	
Cavolfiore	Verde di Macerata	20/06/77	16/02/00
Cavolo broccolo	Ramoso calabrese	20/06/77	16/02/00
Cavolo verza	D'Asti San Giovanni	20/06/77	16/02/00
Cavolo verza	Principe d'inverno 2	22/06/91	
Cetriolo	Tenderness	25/02/93	
Cicoria	Catalogna del Veneto	20/06/77	16/02/00
Cicoria	Catalogna pugliese	20/06/77	16/02/00
Cipolla	Rossa savonese	20/06/77	30/03/01
Fagiolo nano	Borlotto rosso	20/06/77	16/02/00
Fagiolo nano	Marconi nano	20/06/77	16/02/00
Fagiolo nano	Mediano	31/12/92	
Fagiolo nano	Toscano a grano bianco da sgranare	20/06/77	16/02/00
Fagiolo nano	Valdarno	31/12/92	
Fagiolo rampicante	Rossano	31/12/92	
Fagiolo rampicante	Tondino abruzzese	30/03/01	
Fava	Meraviglia di Novoli	20/03/95	
Finocchio	Mantovano	20/06/77	16/02/00
Lattuga	Grettona	30/03/01	
Lattuga	Lentissima a montare 5	22/06/91	
Lattuga	S. Anna	20/06/77	16/02/00
Melanzana	Mary	25/02/93	
Melone	Meraviglia di Trapani	21/02/94	
Melone	Retato degli ortolani	20/06/77	16/02/00
Melone	Sweetness	25/02/93	
Peperone	Magnigold	25/02/93	
Peperone	Magnum	25/02/93	
Peperone	Red cherry small	20/06/77	16/02/00
Pisello a grano rugoso	Alderman	20/06/77	16/02/00
Pomodoro	Ambra	21/11/90	
Pomodoro	Fiorella	21/11/90	
Pomodoro	Ponderosa	20/06/77	16/02/00
Pomodoro	Preludium	21/11/90	
Pomodoro	Red Bunch	25/02/93	
Pomodoro	S. Marzano gigante 2	22/06/91	
Pomodoro	Successo	21/11/90	
Porro	Lungo della riviera	20/06/77	16/02/00
Rapa primaverile e autunnale	Pistoiese	20/06/77	16/02/00
Spinacio	Gigante d'inverno	20/06/77	22/06/91

3. La ditta Four S.r.l., Via Sebastian Altmann 8, 39100 Bolzano, responsabile, insieme ad altri soggetti, della conservazione in purezza di ciascuna delle sotto elencate varietà, iscritte nei registri nazionali delle varietà di specie di piante ortive con i decreti a fianco di ciascuna indicati, è sostituita dalla ditta Blumen S.r.l., Via E. Mattei 2, 29027 Gariga di Podenzano (Piacenza).

SPECIE	VARIETÀ	D.M. iscrizione	D.M. ultimo rinnovo
Bietola da coste	Liscia verde da taglio	20/06/77	30/03/01
Bietola da coste	Verde a costa bianca 2	22/06/91	
Carota	Berlicum 2	22/06/91	
Carota	Flakkée 2	22/06/91	
Carota	Nantese 2	22/06/91	
Cicoria	Agrumolo verde scuro	20/06/77	16/02/00
Cicoria	Catalogna puntarelle a foglia frastagliata	20/06/77	16/02/00
Cicoria	Da taglio bionda a foglie larghe	20/06/77	16/02/00
Cicoria	Rossa di Verona precoce	20/06/77	16/02/00
Cicoria	Rossa di Verona tardiva	20/06/77	16/02/00
Cicoria	Variegata Castelfranco di Lusia	20/06/77	04/02/99
Cicoria	Zuccherina di Trieste	20/06/77	16/02/00
Cipolla	Bianca di maggio	20/06/77	16/02/00
Cipolla	Dorata di Parma	20/06/77	16/02/00
Cipolla	Rossa di Firenze	20/06/77	16/02/00
Fagiolo nano	Borlotto lingua di fuoco nano	20/06/77	16/02/00
Fagiolo nano	Cannellino	20/06/77	16/02/00
Fagiolo rampicante	Bobis a grano bianco	20/06/77	16/02/00
Fagiolo rampicante	Bobis a grano nero	20/06/77	16/02/00
Fagiolo rampicante	Borlotto lingua di fuoco 2	22/06/91	
Fagiolo rampicante	Borlotto lingua di fuoco 3	22/06/91	
Fagiolo rampicante	Meisterstuck	20/06/77	16/02/00
Fava	Aguadulce supersimonia	20/06/77	16/02/00
Finocchio	Romanesco	20/06/77	16/02/00
Indivia riccia	Pancalieri a costa bianca	20/06/77	16/02/00
Indivia riccia	Riccia cuor d'oro	20/06/77	16/02/00
Indivia scarola	Bionda foglie di lattuga	20/06/77	22/06/91
Indivia scarola	Gigante degli ortolani	20/06/77	16/02/00
Lattuga	Attrazione	20/06/77	22/06/91
Lattuga	Bionda degli ortolani	20/06/77	16/02/00
Lattuga	Estiva di Kagran 3	22/06/91	
Lattuga	Lentissima a montare 2	22/06/91	
Lattuga	Supermoda	20/06/77	16/02/00
Lattuga	Ubriacona frastagliata	20/06/77	30/03/01
Melanzana	Violetta lunga 3	22/06/91	
Melone	Cantalupo di Charentais	20/06/77	16/02/00
Peperone	Corno di toro rosso	20/06/77	16/02/00
Peperone	Quadrato d'Asti giallo	20/06/77	16/02/00
Peperone	Quadrato d'Asti rosso	20/06/77	22/06/91
Pisello a grano rotondo	San Cristoforo	20/06/77	16/02/00
Pisello a grano rugoso	Progress N. 9	20/06/77	16/02/00
Pisello a grano rugoso	Rondo	20/06/77	16/02/00
Pomodoro	Costoluto fiorentino	20/06/77	16/02/00
Pomodoro	Marzano P 4	20/06/77	16/02/00
Pomodoro	Pantano	20/06/77	16/02/00
Pomodoro	Pearson	20/06/77	16/02/00
Pomodoro	Principe Borghese	20/06/77	16/02/00
Pomodoro	S. Marzano 2	22/06/91	
Spinacio	Matador	20/06/77	22/06/91
Zucchino	Romanesco	20/06/77	16/02/00
Zucchino	Toscana	20/06/77	16/02/00

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 2001

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

AVVVERTENZA:

Provvedimento non registrato dalla Corte dei conti in quanto non rientrante nella tipologia degli atti previsti dall'art. 3 della legge il 14 gennaio 1994, n. 20.

01A13094

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 19 novembre 2001.

Integrazione all'allegato *D* del decreto 4 ottobre 2000, concernente le affinità tra i settori ai fini della costituzione delle commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative - settori Q01A e N20X.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 2000, concernente la ridefinizione dei settori scientifico-disciplinari;

Visto l'allegato *C* del decreto ministeriale 4 ottobre 2000, recante la corrispondenza tra le sigle precedenti (decreto ministeriale 26 febbraio 1999) e le sigle attuali dei settori scientifico-disciplinari;

Visto l'allegato *D* del decreto ministeriale 4 ottobre 2000, concernente le affinità tra i settori ai fini della costituzione delle commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative;

Visto il parere espresso dal C.U.N. nell'adunanza del 10 ottobre 2001;

Ravvisata l'opportunità di accogliere la suddetta proposta;

Decreta:

L'allegato *D* del decreto ministeriale 4 ottobre 2000, citato nelle premesse deve intendersi integrato dalla ulteriore individuazione di affinità reciproca di I livello tra i settori Q01A (nuova sigla SPS/01) e N20X (nuova sigla IUS/20) ai soli fini ed effetti della costituzione delle commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2001

Il Ministro: MORATTI

01A13039

DECRETO 27 novembre 2001.

Abilitazione all'istituto «ITC - Istituto di terapia cognitiva comportamentale» ad istituire e ad attivare nella sede di Urbino corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Visto il decreto ministeriale 24 ottobre 1994 con il quale l'Istituto «Scuola di psicoterapia cognitiva comportamentale» è stato autorizzato ad attivare corsi di formazione in psicoterapia nella sede di Padova per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56 del 1989;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stata adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il decreto in data 17 maggio 1999, e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Vista l'istanza con la quale l'Istituto «ITC - Istituto di terapia cognitiva comportamentale» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia relativamente alla sede di Urbino;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Visto il parere favorevole al riconoscimento della predetta sede espresso dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 6 luglio 2001;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dal predetto comitato nella riunione del 3 ottobre 2001, trasmessa con nota n. 1101 del 5 novembre 2001;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 l'Istituto «ITC - Istituto di terapia cognitiva comportamentale» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede di Urbino, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, corsi di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno è pari a 20 unità e, per l'intero ciclo, a 80 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2001

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

01A13060

DECRETO 27 novembre 2001.

Abilitazione all'istituto «CESIPc - Centro studi di psicoterapia cognitiva» ad istituire ed ad attivare nella sede di Roma e Padova corsi di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA PROGRAMMAZIONE
IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1993 ed il successivo decreto di rettifica in pari data, con il quale l'Istituto «Centro studi di psicoterapia cognitiva» è stato autorizzato ad attivare corsi di formazione in psicoterapia nella sede di Firenze per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56 del 1989;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stata adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il decreto in data 17 maggio 1999, e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'istanza con la quale l'Istituto «CESIPc - Centro studi di psicoterapia cognitiva» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia relativamente alle sedi di Roma e Padova;

Visto il parere favorevole al riconoscimento della predetta sede espresso dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 8 giugno 2001;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dal predetto comitato nella riunione del 3 ottobre 2001, trasmessa con nota n. 1101 del 5 novembre 2001;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'Istituto «CESIPc - Centro studi di psicoterapia cognitiva» è abilitato ad istituire e ad attivare nelle sedi di Roma e Padova, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del

regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, corsi di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno e per ciascuna sede è pari a 15 unità e, per l'intero ciclo, a 60 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2001

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

01A13061

DECRETO 27 novembre 2001.

Modifiche al decreto 16 novembre 2000 di abilitazione all'istituto «I.P.P. - Istituto di psicoterapia psicoanalitica» ad istituire e ad attivare nella sede di Torino corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA PROGRAMMAZIONE IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stata adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il decreto in data 17 maggio 1999, e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Visto il proprio decreto in data 16 novembre 2000, con il quale l'istituto «I.PP. - Istituto di psicoterapia psicoanalitica» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede di Torino corsi di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del richiamato decreto ministeriale n. 509 del 1998, per un numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso per ciascun anno pari a 15 unità;

Vista l'istanza in data 11 ottobre 2001 con la quale il predetto istituto chiede che il numero massimo degli allievi ammissibili sia aumentato da quindici a venti unità;

Visto il parere favorevole espresso dalla commissione tecnico-consultiva nella seduta del 12 ottobre 2001;

Considerato che dalla documentazione trasmessa dall'istituto richiedente risultano soddisfatti gli standard minimi di riferimento così come espresso nella valutazione del predetto Comitato nella riunione del 3 ottobre 2001 trasmessa con nota n. 1101 del 5 novembre 2001;

Decreta:

Art. 1.

1. L'istituto «I.P.P. - Istituto di psicoterapia psicoanalitica», abilitato con decreto 16 novembre 2000 ad istituire e ad attivare nella sede di Torino corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato ad ammettere allievi al primo anno di corso per un numero massimo di venti unità e, per l'intero ciclo, di ottanta unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2001

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

01A13062

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 15 novembre 2001.

Individuazione della quota di stanziamenti *ex lege* n. 808/1985 da destinare ai progetti del settore spaziale. (Deliberazione n. 91/01).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 24 dicembre 1985, n. 808, recante provvedimenti per l'attuazione degli interventi finalizzati allo sviluppo e all'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, che all'art. 145, comma 5, ha previsto la concessione da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con le modalità e nelle misure di cui alla citata legge n. 808/1985, di finanziamenti ai progetti nel settore spaziale con particolari ricadute commerciali individuati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e il Ministero della difesa, utilizzando la quota delle disponibilità di cui alla stessa legge n. 808/1985, definita da questo comitato;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale si dispone la riforma dell'organizzazione del governo, ed in particolare l'art. 27, con il quale viene istituito il Ministero delle attività produttive, e l'art. 49, con il quale viene istituito il Ministero dell'istruzione, università e ricerca;

Vista la propria delibera 22 dicembre 1998, n. 155 (*Gazzetta Ufficiale* n. 86/1999), che, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 808/1985, ha stabilito le condizioni di ammissibilità alle agevolazioni finanziarie dei programmi formulati dalle imprese del settore aeronautico, i criteri di selezione e di graduatoria, i criteri per le modalità dell'istruttoria e il regime delle restituzioni nella fattispecie di chiusura dei programmi;

Vista la nota n. 757627-15/0-3 del 16 maggio 2001, con la quale il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dopo avere acquisito, in data 3 maggio 2001, il parere del comitato ex legge n. 808/1985, art. 2, ha formulato una proposta concernente la quota di disponibilità derivanti dalla legge n. 808/1985 e successivi rifinanziamenti da destinare ai progetti nel settore spaziale;

Su proposta del Ministro delle attività produttive;

Delibera:

1. La quota degli stanziamenti utilizzabili, ai sensi della legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 145, comma 5, per la concessione di finanziamenti per i progetti nel settore spaziale con particolari ricadute commerciali è stabilita, per il triennio 2001-2003, in misura non inferiore al 10% delle disponibilità di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808, e successivi rifinanziamenti;

2. Per gli interventi di cui al punto 1 il Ministero delle attività produttive si attiene, in quanto compatibili, alle direttive di cui alla delibera 22 dicembre 1998, n. 155 di questo Comitato.

Sono ammesse ai benefici le imprese industriali il cui fatturato medio nel tre esercizi precedenti la domanda è per oltre il 50% dovuto ad attività industriali nel settore aerospaziale. Si applicano i commi 2 e 3 della citata delibera 22 dicembre 1998, n. 155.

I progetti di cui al comma 1, individuati dal Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero dell'istruzione, università e ricerca e con il Ministero della difesa, sono sottoposti alla valutazione del Comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica di cui alla legge n. 808/1985, art. 2.

Relativamente ai progetti caratterizzati da elevata innovatività, gli interventi del Ministero delle attività produttive possono, per esigenze di conferma della validità dei progetti stessi, essere concentrati sulle fasi preliminari di definizione e studi tecnologici.

Ai fini degli interventi in questione, le disposizioni relative al settore aeronautico di cui ai punti 1.1, 1.3, 1.4, 2.1 lettere *f)* e *g)*, 2.2 II) e IV) della citata delibera 22 dicembre 1998, n. 155, si considerano riferite al settore aerospaziale.

3. Ai fini dell'applicazione del punto 1.2 della delibera di questo Comitato del 22 dicembre 1998, n. 155, per i provvedimenti di variazione o finanziamento di successive fasi relativi a programmi nel settore aeronautico già ammessi agli interventi del Ministero delle attività produttive ai sensi della legge n. 808/1985, si fa riferimento, nei casi di scorporo, alla situazione verificata al momento del provvedimento originario. Le eventuali variazioni, purché non riferite al costo complessivo dell'intervento, vanno approvate con la procedura di cui alla sopraindicata delibera 22 dicembre 1998, n. 155.

Roma, 15 novembre 2001

Il Presidente delegato: TREMONTI

Registrata alla Corte dei conti il 27 novembre 2001
Registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 123

01A13063

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 21 novembre 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Pinerolo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone

la chiusura dell'Agenzia delle entrate, ufficio del registro di Pinerolo nel giorno 29 ottobre 2001.

La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazione.

L'adozione del presente atto è motivato dalla necessità di evacuare l'ufficio per presunto rischio biologico da carbonchio.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Decreto ministeriale 28 dicembre 2000.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Torino, 21 novembre 2001

Il direttore regionale f.f.: MAZZARELLI

01A13095

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 26 novembre 2001.

Revisione della misura del sovracanone per impianti idroelettrici - Legge 22 dicembre 1980, n. 925, art. 3.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

Visto l'art. 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, con il quale i sovracanoni annui, previsti dall'art. 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni, sono stabiliti nella misura di L. 1.200 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa e riconosciuta per le derivazioni d'acqua con potenza superiore a chilowatt 220;

Visto l'art. 3 della citata legge con il quale si demandava al Ministero delle finanze il compito di provvedere ogni biennio, con decorrenza dal 1° gennaio 1982, alla revisione della predetta misura del sovracanone sulla base dei dati ISTAT relativi all'andamento del costo della vita, ora indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;

Considerato che dal 1° gennaio 2001 tale revisione compete all'Agenzia del demanio, istituita con decreto legislativo n. 300/1999 e resa esecutiva in virtù del decreto ministeriale di protocollo n. 1390 in data 28 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 2001);

Ritenuto che, ai sensi del secondo comma del citato art. 3, il provvedimento di revisione deve essere emanato entro il 30 novembre dell'anno precedente alla decorrenza di ogni biennio;

Visti i decreti ministeriali 28 novembre 1981, n. 33199, 19 novembre 1983, n. 34096, 26 novembre 1985, n. 34404, 25 novembre 1987, n. 33941, 25 gennaio 1990, n. 30248, 7 agosto 1992, n. 30042, 1° febbraio 1994, n. 31661, 26 gennaio 1996, n. 55055, 16 gennaio 1998, n. 54504 e 30 novembre 1999, n. 78879 con i quali la suddetta misura fissa è stata elevata, ai sensi del citato art. 3 della legge n. 925, come segue:

dal 1° gennaio 1982 al 31 dicembre 1983 L. 1.614 per kw;

dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1985 L. 2.141 per kw;

dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1987 L. 2.532 per kw;

dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1989 L. 2.802 per kw;

dal 1° gennaio 1990 al 31 dicembre 1991 L. 3.135 per kw;

dal 1° gennaio 1992 al 31 dicembre 1993 L. 3.535 per kw;

dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1995 L. 3.871 per kw;

dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1997 L. 4.250 per kw;

dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999 L. 4.445 per kw;

dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2001 L. 4.601 per kw.

Vista la nota 16 novembre 2001, n. 362P con la quale l'Istituto centrale di statistica ha comunicato che nel periodo ottobre 1999 - ottobre 2001 la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (già indici del costo della vita) è stata di +5,3 per cento;

Considerato, pertanto, che la misura fissa del sovracanone è da elevare, per il biennio 2002-2003 da L. 4.601 a L. 4.845 - pari ad € 2,50 - per ogni chilowatt di potenza nominale media, con un incremento, pertanto, di L. 244, equivalenti a € 0,13.

Decreta:

La misura del sovracanone annuo, stabilita dall'art. 2, primo comma, della legge 22 dicembre 1980,

n. 925, viene elevata per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2003 a € 2,50 (equivalenti a L. 4.845) per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per le derivazioni d'acqua, a scopo di produzione di energia elettrica, con potenza nominale media superiore a chilowatt 220.

Roma, 26 novembre 2001

Il direttore: SPITZ

01A13041

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 18 ottobre 2001.

Adozione di direttiva concernente le condizioni contrattuali del servizio di vendita del gas ai clienti finali attraverso reti di gasdotti locali, ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera *h)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481. (Deliberazione n. 229/2001).

L' AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 18 ottobre 2001,

Premesso che:

l'art. 2, comma 12, lettera *h)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995) prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) emani le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente, sentiti i soggetti esercenti il servizio e i rappresentanti degli utenti e dei consumatori, eventualmente differenziandoli per settore e tipo di prestazione;

l'art. 2, comma 12, lettera *n)*, della legge n. 481/1995 prevede che l'Autorità verifichi la congruità delle misure adottate dai soggetti esercenti il servizio al fine, tra l'altro, di assicurare la parità di trattamento tra gli utenti;

Visti:

la legge n. 481/1995, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità, ed in particolare l'art. 2, comma 12, lettere *h), m),* e n) e l'art. 2, comma 37;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale;

il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto e in particolare l'art. 10, n. 1;

il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244, recante disciplina delle procedure istruttorie dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e in particolare l'art. 3;

Visti:

il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 9 dicembre 1988, n. 24, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 292 del 14 dicembre 1988, ed in particolare il punto 3.1.6;

il decreto del Ministro delle finanze 24 ottobre 2000, n. 370, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 291 del 14 dicembre 2000;

Viste:

la delibera dell'Autorità 30 maggio 1997, n. 61/1997, recante disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

la deliberazione dell'Autorità 14 aprile 1999, n. 42/99, recante direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di gas distribuito a mezzo di rete urbana, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 110 del 13 maggio 1999;

la deliberazione dell'Autorità 2 marzo 2000, n. 47/2000, recante direttiva concernente la disciplina dei livelli specifici e generali di qualità commerciale dei servizi di distribuzione e di vendita del gas, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 90 del 17 aprile 2000;

la deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2000, n. 193/2000, recante disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività di vigilanza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 237 del 22 novembre 2000;

la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/2000, recante criteri per la determinazione delle tariffe per l'attività di distribuzione del gas e di fornitura ai clienti del mercato vincolato, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001;

Visto il documento per la consultazione «Condizioni contrattuali del servizio di vendita del gas naturale a clienti finali attraverso reti di gasdotti locali» (Prot. AU/00/323), approvato e diffuso dall'Autorità in data 6 dicembre 2000 (di seguito: documento per la consultazione) e le conseguenti osservazioni presentate dai soggetti interessati;

Considerati i commenti e le osservazioni scritte pervenuti in relazione al soprarichiamato documento per la consultazione dai soggetti interessati;

Considerato che:

i rapporti di fornitura di gas tra i soggetti esercenti il servizio ed i clienti del mercato vincolato sono oggi disciplinati da contratti di diritto privato contenenti condizioni generali predisposte unilateralmente dai soggetti esercenti medesimi e da regolamenti di utenza, che costituiscono parte integrante delle convenzioni stipulate tra l'ente locale concedente il servizio di distribuzione del gas e l'impresa concessionaria;

l'Autorità ha ricevuto numerosi reclami, istanze e segnalazioni presentati, ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera *m)*, della legge n. 481/1995, da utenti e da consu-

matori, sia singoli sia associati, in cui si segnalano violazioni o condizioni ritenute inique nei rapporti di fornitura sopra richiamati;

Ritenuto che sia opportuno:

definire condizioni contrattuali di fornitura di gas inderogabili, al fine di assicurare una efficace tutela degli interessi dei clienti del mercato vincolato e di clienti finali di servizi di vendita di gas effettuati attraverso reti di gasdotti locali senza accesso consentito a soggetti terzi, i cui costi si devono ritenere inclusi in tariffa ad eccezione dei costi connessi alla disattivazione e riattivazione della fornitura ai clienti morosi;

proporre le stesse condizioni contrattuali anche ai clienti del mercato libero, ai quali possono essere offerte, come diversa opzione, condizioni contrattuali specifiche definite dagli esercenti, che il cliente può scegliere o negoziare in alternativa;

Delibera:

TITOLO I

DEFINIZIONI, OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1.

Definizioni

1.1. Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

a) anno termico è il periodo compreso tra il primo luglio e il trenta giugno dell'anno successivo;

b) autolettura è la rilevazione da parte del cliente finale con conseguente comunicazione all'esercente dei dati espressi dal totalizzatore numerico del gruppo di misura;

c) Autorità è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

d) cliente buon pagatore è il cliente finale che ha pagato nei termini di scadenza le bollette relative all'ultimo biennio, ovvero il cliente che sia qualificato come tale dall'esercente in base a criteri diversi, purché non peggiorativi, rispetto a quello precedentemente definito;

e) cliente del mercato libero è il cliente finale che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 164/2000 ha e si avvale della capacità di «stipulare contratti di fornitura, acquisto e vendita con qualsiasi produttore, importatore, distributore o grossista, sia in Italia che all'estero, ed ha diritto di accesso al sistema»;

f) cliente del mercato vincolato è il cliente finale che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 164/2000, non ha o non si avvale della capacità di «stipulare contratti di fornitura, acquisto e vendita con qualsiasi produttore, importatore, distributore o grossista, sia in Italia che all'estero, ed ha diritto di accesso al sistema»;

g) cliente finale è il consumatore che acquista gas per uso proprio;

h) contratto di vendita è il contratto con il quale l'esercente il servizio di vendita del gas è obbligato, a fronte del versamento di una tariffa o di un prezzo, ad eseguire a favore del cliente finale prestazioni periodiche o continuative;

i) deposito cauzionale è la somma versata dal cliente finale all'esercente per garantire l'esatto adempimento del contratto di vendita;

j) domiciliazione bancaria è il sistema di pagamento delle bollette con il quale il cliente finale attribuisce mandato ad una banca di effettuare il relativo addebito sul proprio conto corrente bancario;

k) domiciliazione postale è il sistema di pagamento delle bollette con il quale il cliente finale attribuisce il mandato ad un'impresa esercente il servizio postale di effettuare il relativo addebito sul proprio conto corrente postale;

l) esercente è ogni soggetto che effettua il servizio di vendita di gas naturale o di altri tipi di gas a clienti a mezzo di reti. Nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della presente direttiva e la separazione del servizio di vendita del gas naturale da quello di distribuzione prevista dall'art. 21, commi 2 e 3, del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164, per esercente il servizio di vendita si intende l'esercente il servizio di distribuzione e vendita di gas naturale;

m) esercente multiservizio è l'esercente che eroga anche altri servizi di pubblica utilità;

n) fatturazione a conguaglio è la fatturazione che comprende i consumi effettivi fra una lettura o autolettura e quella successiva;

o) fatturazione stimata o in acconto è la fatturazione riferita ai consumi attribuibili al cliente finale in base ai consumi effettivi registrati in analoghi periodi dell'anno precedente o, se il cliente è nuovo, in base all'utilizzo dichiarato e al numero alla portata delle apparecchiature alimentate dalla fornitura oggetto di fatturazione;

p) gruppo di misura accessibile è il gruppo di misura al quale l'esercente può sempre accedere senza che sia richiesta la presenza del cliente finale o di altra persona da questi deputata per consentire l'accesso al luogo in cui è collocato il gruppo di misura;

q) gruppo di misura è la parte dell'impianto di alimentazione del cliente finale che serve per l'intercettazione, per la misura del gas e per il collegamento all'impianto interno del cliente. Il gruppo di misura comprende un eventuale correttore dei volumi misurati;

r) lettura è la rilevazione da parte dell'esercente dei dati espressi dal totalizzatore numerico del gruppo di misura;

s) procedura di reclamo sono le regole che l'esercente e il cliente finale sono tenuti ad osservare in caso di ricevimento o formulazione di un reclamo;

t) reclamo è ogni comunicazione telefonica, verbale o scritta presentata presso uno sportello o ufficio dell'esercente, con la quale il cliente finale esprime una lamentela per quanto concerne la non rispondenza del servizio ottenuto a uno o più requisiti definiti da leggi o provvedimenti amministrativi, ovvero dal contratto

di vendita sottoscritto o dal regolamento di utenza e per quanto concerne altri aspetti del rapporto tra esercente e cliente finale.

Art. 2.

Oggetto e ambito di applicazione

2.1. La presente direttiva definisce condizioni inderogabili per i contratti di vendita di gas naturale a clienti del mercato vincolato e a clienti finali di servizi di vendita di gas effettuati attraverso reti di gasdotti locali senza accesso consentito a soggetti terzi (richiamati nel seguito come «i clienti»). L'esercente può introdurre nei contratti di vendita in modo trasparente condizioni più favorevoli per i clienti nel rispetto del principio di non discriminazione.

2.2. Le condizioni contrattuali di cui al comma 2.1 sono anche proposte in modo trasparente, come condizioni contrattuali di riferimento, dall'esercente il servizio di vendita ai clienti del mercato libero. Fermo restando l'obbligo di proporre tali condizioni contrattuali, l'esercente può offrire come opzioni aggiuntive differenti condizioni contrattuali, che il cliente del mercato libero può negoziare con l'esercente e scegliere in alternativa.

TITOLO II

LETTURA DEL GRUPPO DI MISURA E FATTURAZIONE DEI CONSUMI

Art. 3.

Lettura del gruppo di misura

3.1. Gli esercenti sono tenuti ad inviare presso il cliente un operatore con l'incarico di eseguire la lettura del gruppo di misura:

a) almeno una volta l'anno, per i clienti con consumi fino a 500 mc/anno;

b) almeno una volta ogni sei mesi per i clienti con consumi superiori a 500 mc/anno e fino a 5000 mc/anno;

c) almeno una volta al mese per i clienti con consumi superiori a 5000 mc/anno ad esclusione dei mesi in cui i consumi storici sono inferiori del 90% ai consumi medi mensili;

3.2. In presenza di un gruppo di misura accessibile, ogni qualvolta sia inviato presso il cliente un operatore con l'incarico di eseguire la lettura del gruppo di misura, l'esito deve essere una lettura effettiva;

3.3. Gli esercenti, relativamente ai clienti di cui al comma 3.1, lettera *a)* e lettera *b)*, mettono a disposizione una modalità di autolettura dei consumi. Nel caso in cui non sia resa disponibile una modalità di autolettura, gli esercenti sono tenuti, relativamente ai clienti di cui al precedente comma 3.1, lettera *a)*, ad inviare un operatore con l'incarico di eseguire la lettura del gruppo di misura almeno ogni sei mesi e, relativamente ai clienti di cui all'art. 3, comma 3.1, lettera *b)*, almeno ogni quattro mesi;

3.4. L'autolettura è valida ai fini della fatturazione, salvo il caso di non verosimiglianza statistica del dato comunicato dal cliente finale rispetto ai consumi storici del cliente stesso. L'autolettura, se comunicata all'esercente nel periodo indicato in bolletta, è valida ai fini della fatturazione a conguaglio;

3.5. Gli esercenti comunicano la eventuale non validità dell'autolettura effettuata dal cliente. Per gli esercenti che dispongono di un sistema automatico di autolettura è sufficiente la comunicazione di non validità dell'autolettura fornita dal sistema stesso;

3.6. Per i nuovi clienti di cui al precedente comma 3.1, lettere *a)* e *b)*, gli esercenti, trascorsi tre mesi dalla data di stipulazione del contratto di vendita, sono tenuti ad inviare un operatore con l'incarico di eseguire la lettura del gruppo di misura oppure ad inviare una comunicazione, invitando il nuovo cliente ad utilizzare l'autolettura.

Art. 4.

Mancata lettura del gruppo di misura

4.1. In caso di mancata lettura di un gruppo di misura entro i limiti stabiliti all'art. 3, commi 3.1 e 3.3, l'esercente è tenuto a fornire, nella prima bolletta emessa informazione al cliente sulle cause che hanno impedito la lettura.

4.2. In caso di mancata lettura di un gruppo accessibile, entro i limiti stabiliti all'art. 3, commi 3.1 e 3.3, l'esercente fattura al cliente, nelle bollette di acconto successive alla mancata lettura, importi ridotti del 10% di ogni bolletta emessa. Nello stesso caso, qualora il successivo conguaglio sia a debito del cliente questo è diminuito, a titolo di indennizzo, di dieci punti percentuali per ogni lettura non effettuata.

Art. 5.

Periodicità di fatturazione dei consumi

5.1. La periodicità di fatturazione viene stabilita dagli esercenti tenendo conto dei consumi annui attribuibili al cliente:

a) per i clienti con consumi fino a 500 mc/anno, la periodicità di fatturazione è almeno quadrimestrale;

b) per i clienti con consumi superiori a 500 mc/anno e fino a 5000 mc/anno, la periodicità di fatturazione è almeno trimestrale;

c) per i clienti con consumi superiori a 5000 mc/anno, la periodicità di fatturazione è almeno mensile ad esclusione dei mesi in cui i consumi storici sono inferiori del 90% ai consumi medi mensili.

5.2. I clienti di cui all'art. 3, comma 3.1, lettera *a)* devono ricevere ogni anno almeno una bolletta di conguaglio. I clienti di cui al comma 3.1, lettera *b)*, devono ricevere ogni sei mesi almeno una bolletta di conguaglio. I clienti di cui al comma 3.1, lettera *c)*, devono ricevere solo bollette calcolate su consumi effettivi.

Art. 6.

Modalità di calcolo dei consumi

6.1. Fra una lettura o autolettura e quella successiva la fatturazione può avvenire sulla base dei consumi presunti, stimati dall'esercente sulla base dei consumi storici del cliente.

6.2. Per i clienti nuovi, la prima fatturazione stimata o in acconto si effettua sulla base dei consumi che l'esercente ritiene possano essere attribuiti al cliente in relazione a quanto dichiarato dal cliente stesso al momento della richiesta di allacciamento alla rete di distribuzione, di subentro o di voltura in ordine alla destinazione d'uso del gas, al numero ed al tipo di apparecchiature alimentate a gas di cui dispone il cliente.

6.3. L'esercente rende note ai propri clienti le modalità di calcolo dei consumi presunti per la fatturazione stimata o in acconto. Tali modalità devono ridurre al minimo lo scostamento tra consumi effettivi e consumi stimati. Il calcolo dei consumi stimati deve essere effettuato dall'esercente sulla base delle letture o autoletture del gruppo di misura. In presenza di più autoletture, possono essere prese in considerazione le sole autoletture trasmesse nell'intervallo di tempo indicato dall'esercente nella bolletta.

6.4. Le variazioni delle tariffe devono essere applicate sulle bollette emesse dopo la data di decorrenza indicata nel provvedimento di variazione, limitatamente ai consumi attribuibili al periodo successivo a detta data.

6.5. L'attribuzione dei consumi avviene su base giornaliera considerando convenzionalmente costante il consumo nel periodo.

6.6. In presenza di errori nella fatturazione a danno del cliente, l'accredito della somma non dovuta viene effettuato nei tempi fissati dall'art. 11, comma 11.2, della deliberazione 2 marzo 2000, n. 47/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 90 del 17 aprile 2000.

TITOLO III

PAGAMENTO DELLA BOLLETTA
MOROSITÀ DEL CLIENTE
E SOSPENSIONE DELLA FORNITURA

Art. 7.

Tempi e modalità di pagamento della bolletta

7.1. Il termine di scadenza per il pagamento non può essere inferiore a venti giorni dalla data di emissione della bolletta.

7.2. Il pagamento della bolletta, se avviene entro i termini di scadenza presso i soggetti e con le modalità indicate dall'esercente, libera immediatamente il cliente dai suoi obblighi. Eventuali ritardi nella comunicazione dell'avvenuto pagamento all'esercente da parte del soggetto autorizzato alla riscossione non possono essere imputati al cliente.

7.3. L'esercente offre al cliente almeno una modalità gratuita di pagamento della bolletta accessibile nel territorio di ciascuna provincia servita.

Art. 8.

Interessi di mora in caso di ritardato o mancato pagamento

8.1. Il cliente paga la bolletta entro il termine in essa indicato. Qualora il cliente non rispetti tale termine, l'esercente può richiedere al cliente medesimo, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora calcolati su base annua e pari al tasso ufficiale di riferimento, così come definito ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 (di seguito: tasso ufficiale di riferimento) aumentato di 3,5 punti percentuali.

8.2. Il cliente buon pagatore è tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi dieci giorni di ritardo.

8.3. L'esercente può richiedere il pagamento delle spese postali relative al sollecito di pagamento della bolletta. Non è ammessa la richiesta di risarcimento di ulteriori danni.

Art. 9.

Modalità e tempi di sospensione della fornitura

9.1. L'esercente, in caso di mora del cliente, invia a quest'ultimo una comunicazione a mezzo di lettera raccomandata semplice indicante il termine ultimo entro cui il cliente deve provvedere al pagamento della bolletta insoluta, le modalità di comunicazione dell'avvenuto pagamento all'esercente, i tempi entro i quali, in costanza di mora, la fornitura di gas può essere sospesa, nonché i costi delle eventuali operazioni di sospensione e di riattivazione della fornitura. Detta comunicazione ha valore di costituzione in mora.

9.2. L'esercente non può sospendere la fornitura al cliente:

a) in assenza della comunicazione scritta di cui al precedente comma 9.1;

b) quando, pur essendo scaduto il termine per il pagamento della bolletta, il pagamento del corrispettivo sia effettuato e comunicato all'esercente nei termini e con le modalità indicate dall'esercente stesso, ma non sia stato ancora trasmesso a quest'ultimo per causa non imputabile al cliente;

c) in caso di mancato versamento di importi in misura inferiore od uguale all'ammontare del deposito cauzionale;

d) in caso di mancato pagamento di servizi od addebiti concernenti forniture diverse dalla vendita del gas, quando questa sia erogata da un esercente multiservizio;

e) durante i giorni indicati come festivi sul calendario comune, durante i giorni di venerdì e sabato ed i giorni che precedono i giorni festivi;

f) per fattispecie previste in modo non esplicito nel contratto di vendita;

g) per mancata sottoscrizione del contratto di vendita.

9.3. In deroga a quanto stabilito dal comma 9.2, lettera *a)*, l'esercente può sospendere la fornitura anche senza preavviso a motivo di accertata appropriazione fraudolenta del bene, di manomissione e rottura dei sigilli dei gruppi di misura ovvero di utilizzo degli impianti in modo non conforme al contratto.

9.4. L'esercente, in caso di sospensione per morosità, può richiedere al cliente il pagamento del contributo di disattivazione e riattivazione della fornitura di gas, nel limite del costo sostenuto per tali operazioni.

TITOLO IV

RATEIZZAZIONE DEL PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI PER LA VENDITA DI GAS

Art. 10.

Rateizzazione del pagamento dei corrispettivi per la vendita di gas

10.1. Il cliente è tenuto al pagamento dell'intero corrispettivo indicato in bolletta. In deroga a tale previsione, il cliente, nei casi e con le modalità di cui al successivo comma 10.2, può pagare i corrispettivi dovuti per la fornitura di gas attraverso rate successive.

10.2. Il cliente, qualora rientri nelle categorie di cui al successivo comma 10.3, è informato nella bolletta relativa al pagamento rateizzabile della possibilità di ottenere una rateizzazione dei corrispettivi dovuti e delle relative modalità.

10.3. L'esercente è tenuto ad offrire la rateizzazione:

a) per i clienti con consumi fino a 5000 mc/anno, qualora la bolletta di conguaglio sia superiore al doppio dell'addebito più elevato fatturato nelle bollette stimate o in acconto ricevute successivamente alla precedente bolletta di conguaglio;

b) per tutti i clienti ai quali, a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per causa non imputabile al cliente, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal gruppo di misura;

c) per i clienti con un gruppo di misura accessibile a cui, a causa di una o più mancate letture, sia richiesto il pagamento di un conguaglio.

10.4. La rateizzazione non è offerta per corrispettivi inferiori a 50,00 euro.

10.5. Il cliente che intende avvalersi della rateizzazione ne dà comunicazione all'esercente entro il termine fissato per il pagamento della bolletta, a pena di decadenza.

10.6. Salvo diverso accordo tra le parti, il corrispettivo dovuto è suddiviso in un numero di rate di ammontare costante pari almeno al numero di bollette di acconto o stimate ricevute successivamente alla precedente bolletta di conguaglio e comunque non inferiore a due.

10.7. Le somme relative ai pagamenti rateali sono maggiorate degli interessi pari al tasso ufficiale di riferimento.

TITOLO V

FORME DI GARANZIA

Art. 11.

Garanzie applicabili a tutti i clienti

11.1. L'esercente può richiedere al cliente, all'atto della stipulazione del contratto di vendita, il versamento di un deposito cauzionale o la prestazione di equivalente garanzia. Sono considerate forme di garanzia equivalenti al deposito cauzionale altri strumenti che assicurino l'esercente circa l'esatto adempimento da parte del cliente.

11.2. L'esercente non può richiedere al cliente alcuna somma a titolo di anticipo sui consumi.

Art. 12.

Condizioni per il deposito cauzionale

12.1. Il deposito cauzionale deve essere restituito non oltre trenta giorni dal1a cessazione degli effetti del contratto di vendita, maggiorato degli interessi legali.

12.2. Al cliente non può essere sospesa la fornitura per un debito il cui valore sia inferiore o pari a quello del deposito cauzionale versato, ovvero a quello di un'equivalente forma di garanzia. In tal caso, l'esercente può trattenere la somma versata e fatturare nuovamente l'ammontare corrispondente al deposito cauzionale nella bolletta successiva.

12.3. Al momento della cessazione degli effetti del contratto di vendita, per ottenere la restituzione del deposito cauzionale, l'esercente non può richiedere al cliente di presentare alcun documento attestante l'avvenuto versamento.

Art. 13.

Ammontare del deposito cauzionale

13.1. Il valore massimo del deposito cauzionale è così determinato:

a) per i clienti con consumo fino a 500 mc/anno, l'ammontare del deposito non può superare il valore di 25,00 euro;

b) per i clienti con consumo superiore a 500 mc/anno e fino a 5000 mc/anno, l'ammontare del deposito non può superare il valore di 77,00 euro;

c) per i clienti con consumo superiore a 5000 mc/anno l'ammontare del deposito non può superare il valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al cliente. Gli importi relativi ai consumi vanno considerati al netto delle imposte.

Art. 14.

Domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito come forma di garanzia

14.1. La domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito della bolletta, qualora compresa tra le modalità di pagamento della bolletta indicate dall'esercente, è considerata forma di garanzia equivalente al deposito cauzionale per i clienti con consumi fino a 5000 mc/anno.

TITOLO VI

RECLAMI

Art. 15.

Modalità e procedure di reclamo

15.1. L'esercente rende disponibile al cliente finale un modulo prestampato recante modalità e procedure da seguire per l'inoltro del reclamo. Il modulo è consegnato dall'esercente al cliente all'atto della stipulazione del contratto di vendita e ogniqualvolta il cliente ne faccia richiesta. Il modulo riporta indicazioni sulle modalità di inoltro, nonché sulle procedure di ricevimento e di riscontro del reclamo adottate dall'esercente.

15.2. Il cliente può inoltrare reclamo con ogni altro mezzo utile alla comunicazione con l'esercente, che consenta di accertare la data del ricevimento.

15.3. Le modalità e le procedure di reclamo definite dall'esercente devono tenere conto delle speciali esigenze di clienti anziani o disabili.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 16.

Disposizioni transitorie relative al deposito cauzionale

16.1. Per i clienti con contratti di vendita in essere al momento della pubblicazione della presente direttiva nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas:

a) l'esercente comunica ai clienti le forme di garanzia da essi previste;

b) l'esercente può trattenere a titolo di deposito cauzionale, effettuando i relativi conguagli, le somme versate dai clienti precedentemente all'entrata in vigore del presente provvedimento come anticipo sui consumi o come garanzia;

c) qualora i conguagli previsti alla precedente lettera *b)* debbano essere versati dal cliente all'esercente, tali conguagli sono effettuati in due rate nell'arco di un anno;

d) qualora i conguagli previsti alla precedente lettera *b)* debbano essere versati dall'esercente al cliente, tali conguagli sono versati entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente direttiva nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

e) nei casi di clienti con consumi fino a 5000 mc/anno con domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito delle bollette, gli esercenti restituiscono la somma versata dal cliente come anticipo o come garanzia entro un periodo massimo di centottanta giorni dalla pubblicazione della presente direttiva nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Art. 17.

Delimitazione fasce di consumo

17.1. Ai fini delle presente direttiva e con riferimento ai precedenti art. 3, comma 3.1; art. 5, comma 5.1; art. 6, comma 6.6; art. 10, comma 10.3, lettera *a)*; art. 13 e art. 16, comma 16.1, lettera *e)*:

a) le fasce di consumo previste su base media annua sono calcolate assumendo come riferimento i consumi storici dei clienti riferiti all'anno termico precedente quello di applicazione dello specifico dispositivo. Nel caso di clienti nuovi la stima della fascia di consumo di riferimento avviene secondo quanto previsto dal precedente art. 6, comma 6.2;

b) il cliente è considerato appartenere alla fascia di riferimento fissata secondo quanto stabilito alla precedente lettera *a)* anche qualora i suoi consumi annui successivi all'inserimento in tale fascia variano, per un solo anno, di un'ammontare non superiore al 20 per cento in più o in meno, rispetto a quelli della fascia stessa.

Art. 18.

Entrata in vigore

18.1. Fatto salvo quanto stabilito al successivo comma 18.3, le disposizioni della presente direttiva entrano in vigore a decorrere dal 1° marzo 2002.

18.2. La presente direttiva viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

18.3. Le disposizioni di cui agli articoli 9 e 16 entrano in vigore a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione.

Milano, 18 ottobre 2001

Il presidente: RANCI

01A13112

CIRCOLARI

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

CIRCOLARE 29 novembre 2001, n. **1245.**

Nuove istruzioni per l'accesso al Fondo rotativo per la progettualità.

Alle regioni
Alle province autonome di Trento e di Bolzano
Alle amministrazioni provinciali e comunali
Alle comunità montane e isolane
Alle aziende speciali, ai consorzi e alle S.p.a. e S.r.l. esercenti pubblici servizi
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome
Alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
Alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali
All'Associazione nazionale comuni italiani (A.N.C.I.)
All'Unione province italiane (U.P.I.)
All'Unione nazionale comuni montani (U.N.C.E.M.)
Alla Confederazione italiana servizi pubblici degli enti locali (C.I.S.P.E.L.)

Premessa.

L'art. 4, comma 8 della legge 17 maggio 1999, n. 144, chiede alla Cassa depositi e prestiti di estendere alle anticipazioni del Fondo rotativo per la progettualità di cui ai commi da 54 a 58 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le procedure fissate dalla medesima legge per il finanziamento a fondo perduto della progettazione preliminare.

Tale estensione applicativa, nonché l'opportunità di introdurre nuovi e più efficaci meccanismi di utilizzo delle risorse nel rispetto della natura rotativa del Fondo, rendono necessaria la stesura di una nuova circolare esplicativa, che sostituisce integralmente la precedente n. 1221 del giugno 1997 e le sue successive parziali modifiche.

1. NATURA DEL FONDO.

Il Fondo si configura come uno strumento di supporto finanziario alla progettualità di una serie di soggetti individuati dalla norma.

Esso opera sull'intero territorio nazionale ma prevede la priorità per i progetti finalizzati alla realizzazione degli interventi ammessi al cofinanziamento comunitario.

Il Fondo ha natura rotativa e viene ricostituito con i rimborsi da parte degli utilizzatori.

Per la terminologia usata nella presente circolare si fa riferimento a quella prevista dalla legge n. 109 del 1994 e dal relativo regolamento (decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999).

2. DOTAZIONE DEL FONDO.

La norma stabilisce la dotazione del Fondo in lire 500 miliardi e riserva il 60% delle risorse in favore delle aree depresse del territorio nazionale, ossia delle aree dichiarate ammissibili agli interventi dei Fondi strutturali comunitari di cui agli obiettivi 1 e 2 o che rientrano nelle zone che beneficiano del sostegno transitorio (c.d. phasing out), nonché quelle rientranti nella fattispecie prevista dall'art. 87, paragrafo 3, lettera *c*) del Trattato di Roma, come modificato dal Trattato di Amsterdam, previo accordo con la Commissione U.E. (c.d. aree depresse «in deroga»).

Le anticipazioni sono concesse, al perfezionamento dell'istruttoria, fino a concorrenza del limite di capienza del Fondo, nel rispetto del vincolo a favore delle aree depresse.

3. SOGGETTI BENEFICIARI.

Possono usufruire delle risorse del Fondo i soggetti richiamati espressamente dal comma 54, e cioè: le regioni, le province, i comuni, i loro consorzi anche con la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati, le comunità montane, i consorzi di bonifica e di irrigazione, le società per la gestione di servizi pubblici cui partecipano gli enti locali, le aziende speciali di detti enti.

4. SPESE FINANZIABILI.

Il legislatore ha stabilito che «... sono finanziabili le spese necessarie per gli studi di fattibilità, per la elaborazione dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi, incluse le valutazioni di impatto ambientale e altre rilevazioni e ricerche necessarie» (comma 54).

L'anticipazione può essere richiesta «sulla base di programmi di opere pubbliche da realizzare, allegando una relazione tecnica dalla quale risultino la finalità, la localizzazione, la conformità allo strumento urbanistico vigente o gli eventuali adeguamenti previsti per lo stesso, il costo presunto dell'opera da realizzare, nonché la prevista copertura finanziaria» (comma 56).

Con il Fondo è, pertanto, possibile finanziare l'intero ciclo di sviluppo dell'idea progettuale: dallo studio di fattibilità sino alla progettazione esecutiva, intervenendo in qualsiasi stadio di sviluppo/maturazione del progetto.

Per ciò che attiene al «programma di opere pubbliche da realizzare», di cui al comma 56, si ritiene non debba farsi esclusivo riferimento al «programma triennale»

disciplinato dalla legge n. 109 del 1994 e successive modificazioni, ma a qualsiasi atto programmatorio deliberato dall'ente in materia di investimenti.

Si precisa che ciascuna anticipazione può finanziare la progettazione di una singola opera ovvero di un insieme di opere funzionalmente e unitariamente orientate alla soddisfazione di un'esigenza o di un bisogno (es.: acquedotto - fognatura - depurazione).

Il Ministero dei lavori pubblici, con circolare dell'11 dicembre 2000, n. 662/segr., ha precisato che la procedura di istituzione delle società di trasformazione urbana (STU) di cui all'art. 120 del decreto legislativo n. 267/2000, deve essere caratterizzata da una approfondita fase preliminare che contenga, tra l'altro, la redazione di uno studio di fattibilità in ordine alla realizzazione tecnica degli interventi di trasformazione e di percorribilità economico-finanziaria del programma.

Tale studio di fattibilità risulta tra le spese finanziabili dal Fondo. Sono viceversa esclusi gli oneri per la progettazione urbanistica.

5. IL LIMITE DELL'ANTICIPAZIONE.

Le norme istitutive del Fondo stabiliscono che l'anticipazione concessa dalla Cassa depositi e prestiti non possa essere superiore al 10% del costo presunto dell'opera, per il quale occorre fare riferimento agli importi previsti per i lavori e per le forniture.

Questo Istituto ritiene altresì necessario fissare dei limiti di importo per i progetti finanziabili, in considerazione della necessità di assicurare lo spedito funzionamento del Fondo e l'effettivo conseguimento del suo principale obiettivo: l'attivazione delle risorse comunitarie.

Pertanto sono finanziate le spese tecniche riferite a progetti il cui costo previsto, per lavori e forniture, non sia inferiore a 500.000 euro, ovvero a 100.000 euro per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

6. I COSTI.

A) *Il tasso di interesse.*

La norma prevede che sulle somme apportate al Fondo sia riconosciuto alla Cassa depositi e prestiti un tasso di interesse pari al tasso del conto corrente intrattenuto dalla Cassa medesima con la Tesoreria dello Stato e stabilisce che i relativi oneri siano posti a carico del bilancio dello Stato.

Nessun onere per interessi, quindi, grava sui bilanci dei soggetti beneficiari delle anticipazioni, poiché tali interessi sono posti a carico del bilancio dello Stato (comma 58).

B) *Le spese di valutazione.*

La Cassa depositi e prestiti, ai sensi del comma 57, si riserva di effettuare dei supplementi di istruttoria, da affidare eventualmente a società esterne, richiedendo le integrazioni alla relazione tecnica ritenute necessarie in vista della valutazione. Le possibili spese di valutazione sono restituite dai beneficiari unitamente all'anticipazione. I relativi interessi, restano viceversa a carico del bilancio dello Stato, come indicato al precedente punto *A).*

C) *Le spese di amministrazione.*

Al momento della restituzione dell'anticipazione, a titolo di rimborso delle spese di amministrazione sostenute dalla Cassa, i beneficiari devono versare una commissione pari allo 0,5 per cento, calcolato sulle somme che sono state complessivamente erogate.

7. RIMBORSO ED EVENTUALI INTERESSI DI MORA.

La norma stabilisce che l'anticipazione, aumentata delle ulteriori spese, è rimborsata secondo le modalità concordate con l'Istituto, dopo il perfezionamento della provvista finanziaria necessaria alla realizzazione dell'opera, risultando in tale provvista compresa la quota di progettazione eventualmente cofinanziata a livello comunitario.

Trascorsi cinque anni dalla data di prima erogazione dell'anticipazione, ovvero quattro qualora la stessa sia finalizzata alla progettazione definitiva e/o esecutiva, la restituzione è sempre dovuta, anche qualora non sia stata perfezionata la provvista finanziaria, ovvero l'opera non sia realizzabile, o sia venuto meno l'interesse pubblico alla sua realizzazione.

Si raccomanda la massima attenzione di tutti i soggetti beneficiari, ed in particolar modo di quelli individuati nel comma 55 (regioni ed enti locali), sulla necessità di assicurare, entro i termini previsti, i rimborsi dovuti al Fondo, al fine di evitare il pagamento degli interessi di mora che resta comunque a carico dei soggetti stessi.

Tutti i beneficiari possono richiedere, a fronte delle somme comunque dovute, la concessione di un apposito mutuo decennale con oneri di ammortamento a carico del proprio bilancio, calcolato al tasso vigente per i mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti.

Il ricavato del mutuo è utilizzato per estinguere la posizione debitoria dell'ente e ricostituire le disponibilità del Fondo.

8. DOCUMENTI ISTRUTTORI.

Ai fini istruttori deve essere trasmessa la domanda di anticipazione corredata da:

1) programma di cui al comma 56 dell'art. 1 della legge n. 549 del 1995;

2) relazione tecnica, contenente le indicazioni di cui al comma 56;

3) delibera di assunzione dell'anticipazione (in bollo per i soggetti tenuti) adottata dall'organo competente secondo le vigenti normative;

4) dichiarazione del Responsabile unico del procedimento (RUP) da cui risultino:

a) per i soli consorzi misti e per le società per la gestione di servizi pubblici: la natura giuridica e la composizione del capitale;

b) la fase o le fasi progettuali di cui si richiede il finanziamento, con indicazione del costo complessivo delle spese tecniche previste;

c) l'indicazione dell'importo dei soli lavori e forniture;

d) l'eventuale appartenenza dei soggetti ad una delle aree depresse del territorio nazionale, ossia delle aree dichiarate ammissibili agli interventi dei Fondi strutturali comunitari di cui agli obiettivi 1 e 2 o che rientrano nelle zone che beneficiano del sostegno transitorio (c.d. phasing out), nonché quelle rientranti nella fattispecie prevista dall'art. 87, paragrafo 3, lettera *c*) del Trattato di Roma, come modificato dal Trattato di Amsterdam, previo accordo con la Commissione U.E. (c.d. aree depresse «in deroga»).

Per le singole opere di importo (sempre con riferimento alle voci di costo per lavori e forniture) superiore a 3 miliardi di lire (1.549.370,70 di euro), ad eccezione delle richieste relative agli studi di fattibilità, la precedente documentazione va integrata con:

5) certificazione positiva dello studio di fattibilità da parte dei Nuclei regionali di valutazione e verifica degli investimenti pubblici;

6) provvedimento del presidente della giunta regionale di compatibilità dell'opera con i programmi regionali di sviluppo.

La delibera di cui al precedente punto 3) deve contenere:

a) l'impegno di restituire, all'atto del realizzo della provvista finanziaria e comunque entro il termine massimo di cinque anni dalla data di prima erogazione ovvero di quattro anni, nel caso in cui le somme siano finalizzate alla progettazione definitiva e/o esecutiva, l'anticipazione maggiorata delle eventuali spese di valutazione, nonché la commissione dello 0,5% calcolata sull'importo complessivamente erogato e su quello delle spese di valutazione;

b) l'assunzione dell'obbligo — qualora l'ente sia soggetto alle disposizioni previste dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali — di effettuare il relativo impegno di spesa sul bilancio pluriennale;

c) l'assunzione dell'obbligo a carico del soggetto beneficiario di corrispondere sulle somme dovute, in caso di ritardato pagamento, gli interessi di mora calcolati al tasso attivo di riferimento della Cassa depositi e prestiti maggiorato del 50 per cento.

9. La procedura.

Concessione.

Dopo la valutazione della documentazione trasmessa, il direttore generale della Cassa, ai sensi del comma 56, concede l'anticipazione.

Con il provvedimento di concessione viene comunicato al soggetto beneficiario:

a) l'importo dell'anticipazione riconosciuta;

b) l'ammontare delle eventuali spese di valutazione sostenute;

c) l'ammontare giornaliero degli oneri che maturano, a titolo di commissione per spese di amministrazione, sulle suddette spese di valutazione.

Affidamento.

Entro sei mesi dalla data di concessione il beneficiario deve comunicare alla Cassa l'avvenuto affidamento dell'incarico professionale finanziato, indicando l'importo contrattuale.

Erogazione.

Le anticipazioni sono somministrate in una o più soluzioni sulla base della domanda di erogazione e di una dichiarazione del RUP dalla quale risultino analiticamente, con riferimento ai documenti giustificativi in possesso dell'ente (parcelle, fatture, ecc.), la natura e gli importi delle spese sostenute.

Per tutti i soggetti per i quali non opera la garanzia sussidiaria di cui al comma 55 (consorzi tra enti locali anche con la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati, consorzi di bonifica e di irrigazione, società per la gestione di servizi pubblici cui partecipano gli enti locali, aziende speciali) le erogazioni sono inoltre subordinate alla presentazione della fidejussione di uno o più enti consorziati ovvero di idonea fidejussione assicurativa o bancaria di durata analoga all'anticipazione.

Dalla data di valuta del mandato decorrono gli interessi (a carico del bilancio dello Stato) sulle somme erogate.

Entro dodici mesi dalla concessione, nel caso di finanziamento di una sola fase progettuale, o entro diciotto mesi negli altri casi, l'ente deve richiedere alla Cassa l'erogazione dell'intero importo concesso.

Revoca e riduzione.

La necessità di assicurare lo spedito funzionamento del Fondo, evitando l'impegno di risorse a favore di attività progettuali che non risultino in grado di svilupparsi secondo l'*iter* cronologico previsto, impone a questo Istituto di prevedere dei più stringenti meccanismi di revoca rispetto al passato e di introdurre l'istituto della riduzione.

La revoca è comminata qualora l'ente non rispetti il termine per l'affidamento (sei mesi dalla concessione) o non richieda alcuna erogazione allo scadere dei termini per l'erogazione totale, previa restituzione delle spese di valutazione di cui al precedente punto 6.*b)*, eventualmente sostenute da questa amministrazione.

Allo scadere dei termini per l'erogazione (dodici o diciotto mesi dalla concessione) la Cassa riduce d'ufficio l'anticipazione concessa all'importo erogato.

Restituzione.

Come già esposto al punto 7, dalla data di valuta della prima somministrazione decorre il termine massimo, quinquennale o quadriennale, per la restituzione di tutte le somme dovute.

A seguito dell'acquisizione della provvista finanziaria per l'esecuzione dell'opera o allo scadere del termine previsto per la restituzione, il soggetto beneficiario

provvede al rimborso delle somme dovute, utilizzando esclusivamente un bollettino di conto corrente postale che, a richiesta, la Cassa fornisce già predisposto.

Qualora gli enti ordinariamente mutuatari della Cassa intendano reperire le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dell'opera mediante mutuo dell'Istituto, gli stessi possono richiedere di addebitare tutte le somme comunque dovute direttamente in conto del finanziamento da concedersi.

Gli stessi enti devono provvedere alla tempestiva attivazione delle procedure di finanziamento, in modo da ottenere la concessione del mutuo prima del termine di scadenza previsto per il rimborso dell'anticipazione.

10. DISCIPLINA TRANSITORIA.

La procedura di cui al punto 9 si applica a tutte le anticipazioni, siano esse già concesse che da concedersi alla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della presente circolare.

Per le anticipazioni già concesse, la data di pubblicazione funge da termine iniziale da cui decorre la tempistica ai fini dell'affidamento, delle erogazioni, delle revoche e delle riduzioni.

Roma, 29 novembre 2001

Il direttore generale: SALVEMINI

01A13010

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 10 dicembre 2001

Dollaro USA	0,8850
Yen giapponese	111,82
Corona danese	7,4439
Lira Sterlina	0,61980
Corona svedese	9,3443
Franco svizzero	1,4806
Corona islandese	96,04
Corona norvegese	7,9895
Lev bulgaro	1,9467
Lira cipriota	0,57508
Corona ceca	32,953
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	250,19
Litas lituano	3,5388
Lat lettone	0,5557
Lira maltese	0,4016
Zloty polacco	3,6195
Leu romeno	28170
Tallero sloveno	218,9790
Corona slovacca	43,230
Lira turca	1278000
Dollaro australiano	1,7209
Dollaro canadese	1,3966
Dollaro di Hong Kong	6,9023
Dollaro neozelandese	2,1338
Dollaro di Singapore	1,6231
Won sudcoreano	1130,15
Rand sudafricano	9,8346

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A13285

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Piperacillina»

Estratto decreto G n. 659 del 5 novembre 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del prodotto medicinale a denominazione generica PIPERACILLINA nella forma e confezione «4 g polvere per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone.

Titolare A.I.C.: società Teva Pharma Italia r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale G. Richard, 7, codice fiscale n. 11654150157.

Produttore: la produzione ed il confezionamento sono effettuati da: Società Laboratorio Farmaceutico C.T. r.l. nello stabilimento sito in Sanremo (Imperia), via Dante Alighieri, 71.

Le operazioni terminali di controllo sono effettuati da: società GET r.l. nello stabilimento sito in Sanremo (Imperia), via L. Ariosto, 17.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«4 g polvere per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone;

A.I.C. n.: 033056021/G (in base 10) - OZJT8P (in base 32);

classe: «A per uso ospedaliero H».

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: un flacone contiene:

principio attivo: piperacillina sodica 4,16 g, equivalente a piperacillina 4 g.

Indicazioni terapeutiche:

infezioni del rene e delle vie genito-urinarie;

infezioni acute e croniche delle vie respiratorie;

infezioni ginecologiche e della cavità addominale;

infezioni sistemiche e setticemie;

infezioni della pelle e dei tessuti molli;

profilassi peri-operatoria.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A13068

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Amoxicillina»

Estratto decreto G n. 660 del 5 novembre 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del prodotto medicinale a denominazione generica AMOXICILLINA nelle forme e confezioni:

«5 g/100 ml polvere per sospensione orale» flacone da 100 ml;

«500 mg capsule» 12 capsule;

«1 g compresse» 12 compresse.

Titolare A.I.C.: società Merck Generics Italia p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Cinisello Balsamo (Milano), via Aquileia n. 35, codice fiscale n. 13179250157.

Produttore: la produzione, il confezionamento ed il controllo sono effettuati come di seguito specificato.

Per la forma farmaceutica e confezione: «5 g/100 ml polvere per sospenzione orale» flacone da 100 ml.

Società: Mitim r.l. nello stabilimento sito in Brescia, via Cacciamali n. 34/38.

Per le forme farmaceutiche e confezioni:

«500 mg capsule» 12 capsule;

«1 g compresse» 12 compresse.

Società: Francia farmaceutici industria farmaco biologica r.l. nello stabilimento sito in Milano, via dei Pestagalli, 7 e anche da: società Mitim r.l.. nello stabilimento sito in Brescia, via Cacciamali n. 34/38.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«5 g/100 ml polvere per sospensione orale» flacone da 100 ml;

A.I.C. n. 034812014/G (in base 10), 116D3G (in base 32);

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

«500 mg capsule» 12 capsule;

A.I.C. n. 34812026/G (in base 10), 116D3U (in base 32);

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

«1 g compresse» 12 compresse;

A.I.C. n. 034812038/G (in base 10), 116D46 (in base 32);

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: 100 ml di sospensione contengono:

principio attivo: amoxicillina triidrata 5,74 g (pari ad amoxicillina 5 g);

eccipienti: silice precipitata (aerosil), carbossimetilcellulosa sodica, sodio benzoato, aroma tutti i frutti, saccarosio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Ogni capsula contiene:

principio attivo: amoxicillina triidata 574 mg (pari ad amoxicillina 500 mg);

eccipienti: magnesio stearato, gelatina, titanio biossido (E 171), indigo carmino (E 132) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Ogni compressa contiene:

principio attivo: amoxicillina triidrata 1,148 g (pari ad amoxicillina 1 g);

eccipienti: cellulosa microcristallina, magnesio stearato, sodio carbossimetilamido (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche:

infezioni da germi sensibili alla amoxicillina;

infezioni acute e croniche delle vie respiratorie;

infezioni otorinolaringoiatriche e stomatologiche;

infezioni dell'apparato urogenitale;

infezioni enteriche e delle vie biliari;

infezioni dermatologiche e dei tessuti molli;

infezioni di interesse chirurgico.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A13069

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Topamax»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 662 del 7 novembre 2001

Medicinale: TOPAMAX.

Titolare A.I.C.: Janssen Cilag S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Cologno Monzese (Milano), via Michelangelo Buonarroti, 23, c.a.p. 20093, Italia, codice fiscale n. 00962280590.

Variazione A.I.C.: Modifica stampati su richiesta ditta, aggiunta indicazione terapeutica.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

Si approva la modifica degli stampati. I nuovi stampati corretti ed approvati sono allegati al presente provvedimento, relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 032023020 - «50 mg compresse rivestite con film» 60 compresse;

A.I.C. n. 032023032 - «100 mg compresse rivestite con film» 60 compresse;

A.I.C. n. 032023044 - «200 mg compresse rivestite con film» 60 compresse;

A.I.C. n. 032023071 - «25 mg compresse rivestite con film» 60 compresse;

A.I.C. n. 032023083 - «15 mg capsule rigide» 60 capsule;

A.I.C. n. 032023095 - «25 mg capsule rigide» 60 capsule;

A.I.C. n. 032023107 - «50 mg capsule rigide» 60 capsule.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A13067

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Danka»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 663 del 7 novembre 2001

Medicinale: DANKA.

Titolare A.I.C.: Az. Chim. Riun. Angelini Francesco ACRAF S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma , viale Amelia, 70, c.a.p. 00181, Italia, codice fiscale n. 03907010585.

Variazione A.I.C.: aggiunta o sostituzione del dosatore per le forme liquide per uso orale o per altre forme liquide (10 BIS).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è approvata la richiesta di modifica del condizionamento primario con l'introduzione di un regolo posologico e relativo misurino dosatore. I nuovi stampati, corretti ed approvati sono allegati al presente provvedimento.

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 026773010 - 1 flac. sciroppo 0,6% 200 ml;

A.I.C. n. 026773022 - gocce 6% 30 ml.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 026773010 - «0,6% sciroppo» flacone 200 ml;

A.I.C. n. 026773022 - «0,6% gocce» flacone 30 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A13064

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Adalat Crono»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 665 del 7 novembre 2001

Medicinale: ADALAT CRONO.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa, 130, c.a.p. 20156, Italia, codice fiscale n. 05849130157.

Variazione A.I.C.: modifica stampati su richiesta ditta.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

Si approva la modifica degli stampati relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 027980010 - 14 compresse rivestite 30 mg;

A.I.C. n. 027980022 - 14 compresse rivestite 60 mg;

A.I.C. n. 027980034 - «20 mg» 14 compresse rivestite 20 mg.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 027980010 - 14 compresse rivestite 30 mg varia a «30 mg compresse rivestite a rilascio modificato» 14 compresse;

A.I.C. n. 027980022 - 14 compresse rivestite 60 mg varia a «60 mg compresse rivestite a rilascio modificato» 14 compresse;

A.I.C. n. 027980034 - «20 mg» 14 compresse rivestite 20 mg varia a «20 mg compresse rivestite a rilascio modificato» 14 compresse.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A13065

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Keimicina»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 745 del 15 novembre 2001

Medicinale: KEIMICINA.

Titolare A.I.C.: Zambon Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Vicenza, via della Chimica, 9 - c.a.p. 36100, Italia, codice fiscale n. 03804220154

Variazione A.I.C.: nuova confezione - in sostituzione. Modifica del condizionamento primario (nella tipologia e/o nel materiale) per i prodotti sterili.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

Si approva la modifica del condizionamento primario da flacone in vetro a blister, la confezione e il numero di A.I.C. varia:

da: 6 ovuli vaginali 100 mg - A.I.C. n. 017311010;

a: «100 mg 6 ovuli vaginali» 6 ovuli in blister - A.I.C. n. 017311022.

I lotti già prodotti, contraddistinti dal numero di A.I.C. n. 017311010, in precedenza attribuito, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A13066

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Determinazione del tasso semestrale relativo al periodo 1º gennaio 2002-30 giugno 2002 per i finanziamenti a tasso variabile concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera *c)*, del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 7 gennaio 1998, come sostituito dall'art. 2 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 16 febbraio 1999, recante «Nuove norme relative alla concessione, garanzia ed erogazione dei mutui della Cassa depositi e prestiti».

Si rende noto che per il periodo 1º gennaio 2002-30 giugno 2002 il tasso di interesse semestrale per i mutui a tasso variabile calcolato con le modalità previste dall'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro, del biancio e della programmazione economica del 16 febbraio 1999, dall'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 13 settembre 1999, dall'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 28 dicembre 1999, dall'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 16 febbraio 2000, dall'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 16 febbraio 2001 e dall'art. 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 ottobre 2001, è stato determinato nella seguente misura:

PER I MUTUI A TASSO VARIABILE CONCESSI
DAL 18 FEBBRAIO 1999 AL 16 SETTEMBRE 1999

SCADENZA MUTUI	Indice di riferimento % (media aritmetica del tasso Euribor a sei mesi rilevato nei giorni lavorativi del mese di novembre 2001)	SPREAD in punti percentuali	TASSO IN RAGIONE D'ANNO %	TASSO SEMESTRALE %
10 anni	3,262	45	3,712	1,856
15 anni	3,262	50	3,762	1,881
20 anni	3,262	55	3,812	1,906

PER I MUTUI A TASSO VARIABILE CONCESSI
DAL 17 SETTEMBRE 1999 AL 29 DICEMBRE 1999

SCADENZA MUTUI	Indice di riferimento % (media aritmetica del tasso Euribor a sei mesi rilevato nei giorni lavorativi del mese di novembre 2001)	SPREAD in punti percentuali	TASSO IN RAGIONE D'ANNO %	TASSO SEMESTRALE %
10 anni	3,262	30	3,562	1,781
15 anni	3,262	35	3,612	1,806
20 anni	3,262	40	3,662	1,831

PER I MUTUI A TASSO VARIABILE CONCESSI
DAL 30 DICEMBRE 1999 AL 18 FEBBRAIO 2000

SCADENZA MUTUI	Indice di riferimento % (media aritmetica del tasso Euribor a sei mesi rilevato nei giorni lavorativi del mese di novembre 2001)	SPREAD in punti percentuali	TASSO IN RAGIONE D'ANNO %	TASSO SEMESTRALE %
10 anni	3,262	10	3,362	1,681
15 anni	3,262	15	3,412	1,706
20 anni	3,262	20	3,462	1,731

PER I MUTUI A TASSO VARIABILE CONCESSI
DAL 19 FEBBRAIO 2000 AL 27 FEBBRAIO 2001

SCADENZA MUTUI	Indice di riferimento % (media aritmetica del tasso Euribor a sei mesi rilevato nei giorni lavorativi del mese di novembre 2001)	SPREAD in punti percentuali	TASSO IN RAGIONE D'ANNO %	TASSO SEMESTRALE %
10 anni	3,262	10	3,362	1,681
15 anni	3,262	12	3,382	1,691
20 anni	3,262	15	3,412	1,706

PER I MUTUI A TASSO VARIABILE CONCESSI
DAL 28 FEBBRAIO 2001

SCADENZA MUTUI	Indice di riferimento % (media aritmetica del tasso Euribor a sei mesi rilevato nei giorni lavorativi del mese di novembre 2001)	SPREAD in punti percentuali	TASSO IN RAGIONE D'ANNO %	TASSO SEMESTRALE %
10 anni	3,262	0	3,262	1,631
15 anni	3,262	0	3,262	1,631
20 anni	3,262	0	3,262	1,631

01A13073

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651287/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77